



---

WWW.CAFISC.IT

# REPORT VITTIMOLOGIA E VIOLENZA DI GENERE

## 2025

---

**OTV** - OSSERVATORIO TUTELA DELLE VITTIME



# REPORT

# VITTIMOLOGIA E VIOLENZA DI GENERE

**OTV Osservatorio Tutela Delle Vittime**

**OS Osservatorio Sicurezza**

**CAFISC**

**Centro Alta Formazione Investigativa Strategia Criminologia**

## **Osservatorio Tutela Delle Vittime**

OTV: <https://www.cafisc.it/osservatorio-tutela-delle-vittime/>

**Con Os Osservatorio Sicurezza**

**Cafisc**

**Centro Alta Formazione Investigativa Strategia Criminologia**

**[www.cafisc.it](http://www.cafisc.it) [info@cafisc.it](mailto:info@cafisc.it)**



## **INDICE**

### **INTRODUZIONE**

PAG. 7

- **PREFAZIONE**

PAG.9

- **CAP. 1.0 VIOLENZA DI GENERE: QUESTIONI DI GENERE PAG. 12**

- 1.1 PERCHÉ SI PARLA DI VIOLENZA DI GENERE

PAG. 12

- 1.2 COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA, CONVENZIONE DI ISTANBUL, CEDAW E OIL

PAG. 17

- 1.3 LE INDICAZIONI DEL GREVIO

PAG. 24

- 1.4 LA RIFORMA CARTABIA E IL CODICE ROSSO

- PAG. 28

- **CAP. 2.0 DAL DELITTO D'ONORE AL 2025: EVOLUZIONE SOCIALE E LEGISLATIVA IN ITALIA PAG.33**

- 2.1 DAL DELITTO D'ONORE AL 2025: EVOLUZIONE SOCIALE E LEGISLATIVA IN ITALIA

PAG.33

- 2.2 LE ORIGINI DEL DELITTO D'ONORE E LEGGI PASSATE

PAG.34

- 2.3 EVOLUZIONE LEGISLATIVA DAL 1981 AL 2025

PAG.36

- 2.4 INCREMENTO DELLA VIOLENZA DOMESTICA E DELL'INTIMATE PARTNER VIOLENCE IPV

PAG.38

- 2.5 CAMBIAMENTI, TENDENZE DOPO IL COVID19 IN ITALIA

PAG.45

- 2.6 DIFFERENZE TRA REGIONI ITALIANE: VALUTAZIONI DI CONTESTO  
PAG.49
- 2.7 VITTIME GLOBALI:TENDENZE DAL 2022 AL 2025  
PAG.50
- 2.8 LIMITI E PROBLEMI METODOLOGICI  
PAG.52

**CAP. 3.0 CRIMINOLOGIA :IL FENOMENO DELLA VIOLENZA E LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA  
PAG.55**

- 3.1.VIOLENZA DOMESTICA E GIUDIZI CIVILI  
PAG.55
- 3.2 ATTUAZIONI OPERATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI: LA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA  
PAG.58
- 3.3 LA SPIRALE DELLA VIOLENZA  
PAG.62
- 3.4 LA VITTIMOLOGIA  
PAG.65

**CAP. 4.0 LE LEGGI IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE PAG.77**

- 4.1 LE NORME DAL 1996 AL 2013  
PAG.77
- **APPENDICE PAG.81**  
*La violenza di genere: riflessione socio-criminologica sugli aspetti educativi*
- **BIBLIOGRAFIA PAG.88**
- **ARTICOLI PAG.91**
- **LINKOGRAFIA PAG.95**

## INTRODUZIONE

Il *Report* nasce dall'attività di analisi e ricerca del OVT *Osservatorio Tutela Delle Vittime*<sup>1</sup>. Presieduto dal Cavaliere Dr.ssa Anna Luana Tallarita, e coadiuvato da un Comitato composto da esperti del settore. Si è voluto raccontare il quadro generale della situazione sulla violenza di genere, nell'accezione della violenza contro le donne e della vittimologia. Inclusa la vittimizzazione secondaria. Spiegandone i concetti, presentando gli studi iniziali sulla disciplina, il mutamento sociale, l'evoluzione delle leggi, che sono state emanate nel corso degli anni, anche in Italia. La brevità del report ha consentito di presentare un quadro generale, che possa inquadrare il complesso fenomeno della violenza sulle donne, evidenziando problematiche sociali connesse, limiti e benefici delle leggi che sono state emanate a livello internazionale nazionale ed europeo, e prospettive e auspici futuri. L'osservatorio tutela delle vittime nasce con l'obiettivo di raccogliere informazioni, analizzare le situazioni, fotografare, denunciare e stare vicino alle vittime. Creando un ambiente culturale, di analisi a critica costruttiva, dove questo report è stato redatto. La nuova iniziativa dell'OTV, allarga il campo di azione, ricerca e formazione, del Cafisc, da cui a sua volta nasce l'OS *Osservatorio Sicurezza*, che ha presentato alcuni Report, tra cui sulla situazione carceraria, la sicurezza e le vittime sul lavoro e si è fatto promotore di iniziative di tutela e ascolto, come gli sportelli vittimologici creati in alcune Regioni italiane e online<sup>2</sup>. L'OVT, promuovere anche un'attività di elaborazione dei dati statistici e giudiziari, dopo analisi, che riguardano l'argomento della tutela delle vittime. Volendo proporre

---

<sup>1</sup> OVT: <https://www.cafisc.it/osservatorio-tutela-delle-vittime>

<sup>2</sup> Nel Lazio, a Roma e in Calabria, a Gioia Tauro. <https://www.cafisc.it/sportello-centro-vittimologico/> e on line <https://www.cafisc.it/centro-ascolto-vittimologico-online/>

con tutti i mezzi necessari, soluzioni, presso gli Enti di competenza e incentivare la formazione alla prevenzione. Come si legge nella pagina della sua presentazione. L'Osservatorio offre uno spazio di pensiero, virtuale ma anche fisico, presso le sue sedi, agli interessati, agli esperti, agli studenti, alle forze dell'ordine, la popolazione civile, per l'aggiornamento sulle norme, la giurisprudenza, le notizie i commenti dei vari esperti, tutti utili e virati al contrasto alla violenza, in particolare alla violenza protratta contro il genere femminile. Propone seminari e corsi, seminari, articoli e informazione. Al fine di propagare la cultura del **contrasto alla violenza** e la tutela delle vittime. È importante tenere sotto controllo, attraverso interviste e indagini, e azioni di interesse sul campo, ogni fenomeno legato alla violenza e alla violenza di genere. Anche analizzando i dati giudiziari statistici, per poter portare alla luce ogni eventuale criticità, riscontrabile nel procedimento giudiziario, così come analizzare, dopo averli individuate, le buone pratiche di organizzazione, che sono state prese, per dare voce ad ogni previsione di legge possibile, inerente la materia. Inclusi gli interventi contemporanei di riforma degli stessi e tutti a tutela delle vittime e a prevenzione di ogni forma di violenza.

## **Il Presidente**

*Cavaliere Dr.ssa Anna Luana Tallarita PhD*

*Criminologa, Antropologa, Artista*

## PREFAZIONE

L'espressione *violenza di genere* viene utilizzata, per indicare la violenza di un genere nei confronti di un altro genere, tuttavia negli ultimi anni ha assunto, sulla base del reiterato verificarsi di eventi criminosi a danno delle donne, una specifica connotazione per indicare la violenza maschile rivolta al genere femminile. Aiuta quanto si parla in particolare di questi eventi criminosi, avere dei punti fermi nella terminologia, per dare forma alla realtà circostante e ai fatti e accadimenti che ci interessano, in particolare se violenti. La realtà, si costruisce anche attraverso le parole. Che definiscono come esistente, qualcosa. Un concetto, un'idea, un oggetto, un evento reale e visibile, a cui è necessario poter dare un nome, per capire che esista. Che sia appunto reale e tangibile. E la violenza sulle donne è reale. Si usa la terminologia "violenza di genere", in linee generali, che però non identifica nello specifico il soggetto di tale violenza, restando generico. Così come molta normativa esistente, non guarda ancora a fondo del particolare. Nonostante modifiche, aggiustamenti e reintegri, e l'intenzione di arrivare al cuore pulsante del fenomeno della violenza contro le donne. Proprio in quanto individui di genere femminile. Sì, perché parlare ancora di generi, nonostante tanta volontà a generalizzare l'individualità, la non definizione del particolare, è necessario. Magari chi ha paura delle categorie, odia le definizioni, che invece aiutano a comprendere la realtà ad affrontarla e a risolvere le gravi problematiche, specie violente che in essa si sviluppano, tra dominanti e dominati. Magari credendo utopisticamente, che così si risolvano i problemi di discriminazione, ghettizzazione, bullismo e razzismo, attraverso la liquidità del reale. E intanto, chi non accetta il concetto di genere, non riesce a prepararsi ad affrontare il reale, e magari non ha i mezzi efficaci per essere pronto ad affrontare quell'aggressività che la persona umana reca in sé. Né ai suoi risvolti, in particolare sugli individui individuati come più deboli. Perché l'uomo non è buono per natura.

*Cav.Dr.ssa Anna Luana Tallarita Ph.D.*

*L'eccezionalità del male genera il fenomeno.  
La consuetudine porta alla sua banalizzazione.  
Al. Tallarita*

01



01

## CAP. 1.0 VIOLENZA DI GENERE: QUESTIONI DI GENERE

### 1.1 PERCHÉ SI PARLA DI VIOLENZA DI GENERE

*Di Cavaliere.Dr.ssa Anna Luana Tallarita Ph.D.*

*Criminologa, Antropologa*

Si parla, di violenza di genere<sup>3</sup>, ma non esiste un'unica definizione nel nostro ordinamento. La violenza di genere e la violenza contro le donne vengono spesso sovrapposte. Così come *nella Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne* adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993 si sottolinea, come l'espressione *violenza contro le donne* si riferisca ad «ogni atto di violenza fondata sul genere, che abbia come risultato, o che possa averne, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne. incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata (art 1). In termini più ampi<sup>4</sup> *per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere*<sup>5</sup>. In questa nozione di violenza di genere, che costituisce una forma di discriminazione, è compresa la violenza nelle relazioni strette, la

---

<sup>3</sup> Da Sp, Giustizia Riparativa E Violenza Di Genere: Una Relazione Pericolosa? V. Bonini, Introduzione; E. Mattevi, Giustizia Riparativa E Violenza Di Genere. Brevi Considerazioni Su Una Relazione Possibile, A Certe Condizioni; E. Biaggioni, Giustizia Riparativa E Violenza Di Genere. Una Relazione Tossica E Pericolosa;A.Lorenzetti, Giustizia Riparativa E Violenza Di Genere. Spunti Per Un Confronto Non Più Eludibile. Editore Associazione "Progetto Giustizia Penale" | Via Festa Del Perdono 7, 20122 Milano C/O Università Degli Studi Di Milano, Dip.Sienze Giuridiche

<sup>4</sup>Nei considerando della Direttiva 2012/29/UE si precisa il concetto. Contenente "Norme Minime In Materia Di Diritti, Assistenza E Protezione Delle Vittime Di Reato" Del 25 Ottobre 2012.

<sup>5</sup> Al Punto 17.

violenza sessuale, la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie altre forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti *reati d'onore*. Non si tratta soltanto di violenza contro le donne, di violenza in cui il genere sia *la ragione che ha determinato il fatto criminoso, che dunque deve esprimere, riflettere e rendere palesi le dinamiche di dominazione caratterizzanti i rapporti fra i generi*<sup>6</sup>. Varie indagini<sup>7</sup> mettono in evidenza la gravità e la diffusione degli episodi di vittimizzazione delle donne<sup>8</sup>, da parte degli uomini, rilevando che «la violenza contro le donne è fenomeno ampio e diffuso»<sup>9</sup>. Il genere femminile in sé sembra essere il movente principale delle numerose forme di violenza contro le donne diffuse in tutto il mondo<sup>10</sup>. Parliamo di violenza sessuale, mutilazioni genitali, matrimoni coatti, gravidanze forzate, aborti forzati, schiavitù sessuale, tratta, prostituzione indotta, stupri di guerra, violenza domestica. *Per secoli la violenza sulle donne è rimasta celata sotto un'apparente normalità, dal momento che sebbene la violenza contro le donne sia ormai considerata e riconosciuta come una violazione fondamentale dei diritti umani, alcune forme di violenza continuano ad essere perpetrate ai danni delle donne in molte*

---

<sup>6</sup> Così A. Lorenzetti, *La Violenza Contro Le Donne Come Fenomeno Giuridico Complesso*, In B. Pezzini, A. Lorenzetti (A Cura Di), *La Violenza Di Genere Dal Codice Rosso Al Codice Rosso. Un Itinerario Di Riflessione Plurale Attraverso La Complessità Del Fenomeno*, Torino, 2020, 50. Dai Contributi Di Elena Mattevi, Elena Biaggioni E Anna Lorenzetti, Trasposizione Scritta Del Dialogo Tessuto In Occasione Dell'incontro Dal Titolo "Giustizia Riparativa E Violenza Di Genere: Una Relazione Pericolosa?"<sup>1</sup> Che Si È Svolto Presso L'università Di Pisa Nella Primavera Del 2024, Nell'ambito Dell'offerta Didattica Interna Al Corso Di Giustizia Riparativa. Richiamo Del Noto Contributo Sul Tema Di B. Pali, K. Sten Madsen, *Dangerous Liaisons? A Feminist And Restorative Approach To Sexual Assault*, In Temida, 2011, Pp. 49 Ss.

<sup>7</sup> Tra cui quella svolta sulla Sicurezza delle donne dall'ISTAT Istituto Nazionale di Statistica Istituto Nazionale di Statistica <https://www.istat.it/>

<sup>8</sup> Con la collaborazione del Dipartimento per le Pari Opportunità. Nel Periodo Intercorso Tra Maggio E Dicembre 2014.

<sup>9</sup> 6 milioni 788 mila donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Sono 652 mila le donne che hanno subito stupri e 746 mila le vittime di tentati stupri Presidenza Del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento Per Le Pari Opportunità – Istat, *La Violenza Contro Le Donne Dentro E Fuori La Famiglia*, 2014, Dati Pubblicati Il 5 Giugno 2015, Disponibile Alla Pagina: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza>, 15/12/2018.

<sup>10</sup> Dall'introduzione. *Del Testo La Vittimizzazione Della Donna In Ambito Domestico*. Di Angela Falco.

*culture con una frequenza allarmante*<sup>11</sup>. La donna è soggiogata alla violenza familiare o societaria maschile. È da tempo immemore, che l'individuo più forte impone comportamenti dominanti, di violenza, aggressività e repressione sul più debole, sia esso minore, anziano o donna. Ma la domanda è se la normativa debba essere integrata e se la repressione giovi a contrastare questo tipo di violenza o se sia necessario prendere ulteriori provvedimenti, sia legali che di repressione. Utili però a non ghettizzare a specie protetta la donna, monito posto a più voci. Anche il termine femminicidio, potrebbe risultare ghettizzante. Il Governo Italiano, nel marzo 2025, ha approvato un disegno di legge per introdurlo come reato autonomo, nel Codice penale italiano, punibile con l'ergastolo. Attraverso il suo uso, probabilmente si vuole dare enfasi a un reato specifico, con un termine identificante, utile in qualche modo a dare più luce al fatto criminoso che ha come oggetto la donna in quanto tale. Ma le donne non dovrebbero essere categorizzabili, per non essere oggetto di crimini. Ci vuole prevenzione formazione e intervento, per il cambiamento culturale. Che aiuti una società in cui spesso ancora la donna, non è percepita come individuo, ma come oggetto di appartenenza, che passerebbe dal dominio della casa del padre-uomo, a quella del marito-uomo, mentalità degradante e dominante, ancora troppo e dovunque nel mondo. Che si mantiene viva nei decenni, anche nella nostra società, data l'utilità sociale del modello culturale che reitera quello della donna, che si occupa della cura della casa, della famiglia, del marito, dei bambini e degli anziani. Imperante nella nostra società. Nonostante tutto sembri superato e la donna lavori, abbia libertà e già questo non dovrebbe essere sottolineato, viene criticata per una libertà percepita come libertinaggio, mentre viene, dominata, umiliata, violata e soppressa. Ed anche quando il suo corpo viene utilizzato per le pubblicità o per il mercato del sesso, comunque è la donna usata come un oggetto per fini e scopi altri. Alimentando ulteriormente questo tipo di mentalità. Un libertinaggio di costumi, protratto da piattaforme on line, che altro non sono che siti di induzione alla prostituzione legalizzata, non sono

---

<sup>11</sup> V. Giordano E Al., *Violenza E Dipendenza Affettiva*, In *La Violenza Domestica – Testimonianze, Interventi, Riflessioni*, A Cura Di M.A. Gainotti, S. Pallini, Roma, Edizioni Magi, 2008, P. 51.

segno di una evoluzione della libertà femminile. In quanto reiterano il concetto di donna-corpo-oggetto, vestiti da concetti di falsa libertà e falso ottenimento di pseudo diritti di parità. L'espressione "*il corpo è mio e lo gestisco io*" se usata come concetto per alimentare queste macchinazioni, altro non reitera, che la mercificazione di quello stesso corpo da proteggere. Dove utilitarmente rivolto alla presentazione su questi siti e social, che sono accondiscendenti alla replicazione di un tale modello. Dalla palese utilità commerciale. Le donne sono individui, che devono essere difesi per i reati che subiscono come vittime, alla pari delle altre. È già grave di per sé il fatto, che da sempre, lo si vede nell'evidenza della cronaca, la donna sia percepita non solo come dominata, ma soggiogata alla violenza familiare e societaria maschile. Che la donna sia uccisa per mano dell'uomo, non è un fenomeno relegabile a un solo periodo storico, né al passato e non è un fenomeno o per lo meno non dovrebbe essere definito come tale. Assistiamo a svariati episodi di violenza domestica, l'unica differenza a che oggi sono più denunciati e visibili. Mentre negli anni passati erano celati dietro le mura domestiche, per vergogna, paura, dipendenza economica, tra i fattori primari della reiterazione di tali condotte. Dato che spesso le donne non avendo indipendenza economica, né appoggi esterni, non sempre sanno dove dirigersi, usciti dalle mura domestiche, in particolare in presenza di prole. È questo è riscontrabile in tutti i paesi del mondo. Elemento questo che ha condotto all'adozione di interventi normativi nazionali e sovranazionali per contrastare il fenomeno criminoso. Che trova le sue profonde radici nella cultura sociale ed è stato tollerato e sottovalutato, espressione di costumi sociali consolidati<sup>12</sup>. Soltanto negli ultimi decenni si è iniziato a parlare di *violazione dei diritti umani*, nell'ambito di questo tipo di violenze. Per secoli tollerate all'interno dei sistemi culturali societari, che oggi reiterano condotte palesemente discutibili, anche in recenti sentenze. Da chi porta avanti valori che promuovono l'inferiorità della donna, o che esaltano addirittura una naturale predisposizione alla sottomissione. E qualora gli atteggiamenti femminili evadano da tali stereotipi, sono presi a motivo per la giustificazione di

---

<sup>12</sup> Come si legge nella relazione della Commissione Parlamentare.

condotte violente, da parte del genere maschile. Giustificazione motivata dal fatto, che l'individuo di sesso maschile, non sarebbe preparato alla libertà femminile, di scegliere, di negarsi, di rompere una relazione, di inoltrare una richiesta di divorzio o anche solo di indipendenza. Di non dare le scontate risposte riconosciute dai modelli sociali e culturali che da secoli imperano nella società umana. La figura della donna subisce in ogni parte del mondo, il reale problema è culturale. Su come la donna sia percepita e a quali funzioni sia societariamente relegata. E di come venga punita, se reagisce o si ribella in qualsiasi forma, a questi stereotipi.

## 1.2 COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA, CONVENZIONE DI ISTANBUL, CEDAW E OIL

Per affrontare nello specifico tali crimini e la cultura che li sottende, è stata istituita una **Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere**<sup>13</sup>. La Commissione ha il compito di *ipotizzare l'approvazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, potendo derivare da tale soluzione unitaria un miglioramento della coerenza e completezza della regolamentazione*<sup>14</sup>. A partire dalla Relazione finale del 2018 della Commissione<sup>15</sup> era matura la consapevolezza che una serie di disfunzioni del nostro modello di contrasto alla violenza di genere, possano derivare dal carattere disorganico dell'assetto normativo, in una materia che richiede un approccio sistematico ed integrato<sup>16</sup>. In ambito europeo, la

---

13 Con la Delibera Del Senato Della Repubblica del 16 ottobre 2018 e pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2018. la quale ha dato vita a un'indagine, che ha avuto come oggetto lo studio di 1411 procedimenti giudiziari, iscritti a ruolo nell'anno 2017, relativi sia a giudizi civili di separazione giudiziale con domande di affidamento di figli minori sia a giudizi minorili sulla responsabilità genitoriale. negli anni 2020-2021, sono stati esaminati per i 1411 procedimenti tutti gli atti processuali: atti di parte, verbali di causa, relazioni dei servizi socio assistenziali, consulenze tecniche d'ufficio, provvedimenti provvisori e definitivi adottati dai giudici, ogni allegato dei fascicoli di parte e d'ufficio. la Commissione, nella seduta del 4 agosto 2020, ha specificato le modalità di svolgimento dell'inchiesta - di natura qualitativa e quantitativa - diretta a verificare la reale ampiezza del fenomeno della vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale. l'indagine ha inoltre ripreso i dati derivanti dal Doc.XXII-BIS, n.43 nel quale sono stati analizzati gli esiti dell'indagine condotta con appositi questionari presso le procure della repubblica, i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, il consiglio superiore della magistratura, la scuola superiore della magistratura, il consiglio nazionale forense e gli ordini degli psicologi, diretta altresì a comprendere l'organizzazione degli uffici, i livelli di formazione specifica sui temi della violenza contro le donne degli operatori della giustizia e dei consulenti, le forme di comunicazione tra autorità inquirenti e decidenti.

14 Art.2, lett. m, Delibera istitutiva. Relazione su riordino della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere Rel.: Sen.V. Valente

15 Nella XVII Legislatura è stata istituita la Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (Deliberazione del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2017). La Relazione finale, approvata nella seduta del 6 febbraio 2018 e Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 2018, si trova in [https://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/femminicidio/DocXXII-bis\\_9.pdf](https://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/femminicidio/DocXXII-bis_9.pdf) 3

16 La stesura della Relazione è stata curata dalla collaboratrice della Commissione ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento, Prof.ssa Delia La Rocca, coordinatrice del Gruppo di lavoro. Hanno partecipato all'elaborazione della relazione i collaboratori della Commissione ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno: Francesca Ceroni, Paola Di Nicola Travaglini, Fabiola Furnari, Maria Monteleone, Annamaria Picozzi,

prima definizione di violenza contro le donne basata sul genere, è contenuta nella **Convenzione di Istanbul** del 2011<sup>12</sup>, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013 n. 773. Per violenza nei confronti delle donne *si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata, intendendo per violenza di genere qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato*<sup>17</sup>. Nello stesso articolo si rinviene anche la definizione di violenza domestica che *designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*<sup>18</sup>.

Nella relazione, della Commissione del 18 novembre 2021, la risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia, analisi delle indagini e delle sentenze, biennio 2017-2018<sup>19</sup> si pone l'attenzione sul fatto che il legislatore e gli operatori giudiziari, abbiano concentrato il loro lavoro nella repressione delle condotte penali. Nella legislatura più recente, sono state approvate la legge n. 168 del 2023, che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione<sup>20</sup> e ad alcune leggi speciali al fine di rendere maggiormente efficace l'impianto delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. La legge n. 12 del 2023, che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni

---

Fabio Roia e Monica Velletti, magistrati; Sabrina Fiaschetti, Concetta Gentili, Teresa Manente e Milli Virgilio, avvocate; Luisa Menniti.

<sup>17</sup> Art.3

<sup>18</sup> Cit. Il punto il pregiudizio e la violenza contro le donne

<sup>19</sup> DOC. XXII-bis, n.7. Dalla Relazione: La Vittimizzazione Secondaria Delle Donne Che Subiscono Violenza E Dei Loro Figli Nei Procedimenti Che Disciplinano L'affidamento E La Responsabilità Genitoriale". "Commissione Parlamentare Di Inchiesta Sul Femminicidio, Nonché Su Ogni Forma Di Violenza Di Genere.

<sup>20</sup> D.lgs. n. 159/2011

forma di violenza di genere, Commissione<sup>21</sup>, che interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire, nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere. Anche la legge di riforma del processo penale<sup>22</sup> ha previsto un'estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere. Per quanto riguarda il diritto penale, la legge ha introdotto nel codice quattro nuovi delitti: il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso<sup>23</sup>, punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Contestualmente, è stato abrogato il reato di lesioni personali gravissime<sup>24</sup> che puniva con la reclusione<sup>25</sup> le lesioni personali gravissime con deformazione o sfregio permanente del viso. Quando a tale delitto, consegue l'omicidio, si prevede la pena dell'ergastolo. **La Convenzione per l'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne CEDAW<sup>26</sup>** segna una svolta storica nel percorso dei diritti umani delle donne. L'Italia lo ha ratificato solo sei anni dopo<sup>27</sup>. La CEDAW ha adottato, un documento di carattere interpretativo<sup>28</sup>, la cui portata si è rivelata determinante nel processo di affermazione del diritto di *vivere libere dalla violenza*. La Convenzione di Istanbul<sup>29</sup>, stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano ad evitare la vittimizzazione secondaria, che consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale. La vittimizzazione secondaria è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, e l'effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da

<sup>21</sup> Che si è costituita nella seduta del 26 luglio 2023 e la L. n. 122-2023.

<sup>22</sup> Legge n. 134 del 2021

<sup>23</sup> Nuovo art. 583-quinquies c.p.

<sup>24</sup> Di cui all'art. 583, secondo comma, n. 4 c.p.

<sup>25</sup> Da 6 a 12 anni

<sup>26</sup> Risale al 18 dicembre 1979 la sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale ONU.

<sup>27</sup> Con la legge 14 marzo 1985, n. 132

<sup>28</sup> La General Recommendation n. 19 (GR 19) nel 1992

<sup>29</sup> All'articolo 18, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 monitora l'attuazione della convenzione del consiglio d'europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, Istanbul L'11 Maggio 2011[...], Anche Per L'accertamento Delle Possibili Incongruità E Carenze Della Normativa, Per Tutelare La Vittima Della Violenza E I Minori Coinvolti (..) (Articolo 2, Comma 1, Lettere B) E C)

parte della vittima stessa<sup>30</sup>. Riproponendo le condizioni di sofferenza della vittima di reato, dovute alle procedure successive alla denuncia, delle istituzioni e all'apertura del procedimento giudiziario, in taluni casi. La vittimizzazione secondaria, spesso sottovalutata per i reati di genere, scoraggia dalla presentazione della denuncia da parte della vittima, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ne hanno dato definizione<sup>31</sup>, all'articolo 18 stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano ad evitarla.

La violenza sulle donne ha radici millenarie e mantiene una natura strutturale: *è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione» ed è «uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini*, Preambolo della Convenzione di Istanbul. Come ben evidenziato dal GREVIO, la Convenzione di Istanbul *definita dalle Nazioni Unite il gold standard della legislazione in materia di violenza di genere*, è il primo Trattato internazionale «a stabilire una serie completa di obblighi giuridicamente vincolanti, orientati a garantire una risposta organica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica<sup>32</sup>, ha dettato specifiche disposizioni per il contrasto ad ogni forma di violenza domestica, imponendo agli Stati che abbiano ratificato e dato esecuzione alla Convenzione, di dotarsi di una legislazione efficace. E di verificarne in modo costante, l'effettiva attuazione da parte di tutti gli operatori, in particolare da quelli appartenenti al sistema giudiziario<sup>33</sup>. L'emersione della violenza contro le donne, da semplice fatto privato, come tale riconducibile alla normale

---

<sup>30</sup> Così le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito la vittimizzazione secondaria (Cass., sent., 17 novembre 2021 n. 35110)

<sup>31</sup> (Cass., sent., 17 novembre 2021 n. 35110).

<sup>32</sup> Ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77

<sup>33</sup> Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere relazione la vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale

repressione penale, a problema di natura strutturale, viene sancita per la prima volta dalla *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*, adottata da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite<sup>34</sup>. L'evoluzione della normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse proprio dalla ratifica della Convenzione, sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica<sup>35</sup>. A seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione. Il primo intervento in tal senso è stato operato dal decreto-legge n. 93 del 2013, adottato a pochi mesi di distanza dalla ratifica, che ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale ed ha previsto l'adozione periodica di *Piani d'azione* contro la violenza di genere<sup>36</sup>. Nell'ambito dell'impegno delle Agenzie specializzate dell'ONU, particolare rilievo assume quello dell'**Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL**, da sempre attiva nella tutela dei diritti delle donne lavoratrici e nella lotta contro i fenomeni di riduzione in schiavitù e di caporalato. Si ispira all'impianto della Convenzione Europea di Istanbul, riproponendolo su scala mondiale. Non è un caso, che abbia promosso l'approvazione del primo Trattato internazionale che affronta in modo organico la questione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro: la recente Convenzione n.190 del 21 giugno 2019, sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e dalla relativa Raccomandazione n. 206<sup>37</sup>, che si configura come il primo Trattato internazionale ad affrontare in modo organico la questione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. La Convenzione OIL n.190 e la relativa Raccomandazione n.206, sono state approvate emblematicamente dalla Conferenza Internazionale dell'OIL di Ginevra nello stesso giorno in cui viene approvata la Dichiarazione del Centenario dell'OIL sul Futuro del Lavoro, che esprime un chiaro impegno per un mondo del lavoro libero da violenza e molestie.

---

<sup>34</sup> Con la Risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993

<sup>35</sup> Legge n. 77 del 2013.

<sup>36</sup> [www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1355435.pdf?\\_1704969972701](http://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1355435.pdf?_1704969972701)

<sup>37</sup> Ratificata dall'Italia con la Legge 15 gennaio 2021, n. 4

L'art. 4, comma 2 della Convenzione OIL impone, agli Stati membri l'obbligo di *adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro*. Tra le Convenzioni internazionali di livello regionale, in Italia assume rilievo vincolante la Convenzione del Consiglio d'Europa, sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica<sup>38</sup>, la legge di ratifica della Convenzione, contiene anche il relativo ordine di esecuzione<sup>39</sup> che la rende immediatamente applicabile. Sulla tutela delle vittime di violenza di genere c'è anche la Direttiva 2012/29/UE<sup>40</sup> che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI e che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento un Decreto legislativo<sup>41</sup>. Come si è appena accennato, quest'ultima Direttiva contiene diffusi riferimenti alla questione della violenza di genere, inclusa la violenza domestica, della quale la Direttiva<sup>42</sup>, fornisce la seguente definizione: *Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima*. Altre leggi che sono state adottate sono, la prima Convenzione internazionale di livello regionale sulla violenza contro le donne del 1994. La Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne di Belem do Para, adottata dall'Assemblea Generale dell'OSA. È possibile, inoltre, citare il Protocollo di Maputo aggiuntivo alla Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, adottato nel 2003 dall'Assemblea dell'Unione Africana, che riserva un rilievo centrale alla tematica della violenza di genere. Affiorano comunque preoccupazioni, sulle indicazioni contenute nella Convenzione di Istanbul e anche nei report

---

<sup>38</sup> Adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011.

<sup>39</sup> Art. 2 l. n. 77 del 2013.

<sup>40</sup> Del 25 ottobre 2012.

<sup>41</sup> Con il d.lgs. del 15 dicembre 2015, n. 212.

<sup>42</sup> Al considerando 17

del **GREVIO**<sup>43</sup>. E si è sentita la necessità di suggerire il ricorso, a cautele particolari nella trattazione offerta dall'*Handbook on restorative justice* programmes redatto dall'UNODC<sup>44</sup> delle Nazioni Unite, disponibile in varie edizioni. A ulteriore conferma, del difficile rapporto tra giustizia riparativa e violenza nelle relazioni strette, si guardino anche i legislatori di altri paesi che limitano *ratione materiae* il ricorso a soluzioni riparative, con riferimento alle tipologie criminose inerenti tale settore criminologico<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa. Ha pubblicato il suo Rapporto di Attività Annuale, evidenziando le tappe principali e i risultati ottenuti dal gruppo di esperti nel 2022. Tra questi vi è la pubblicazione di nove rapporti di riferimento (riguardanti la Romania, la Germania, la Bosnia-Erzegovina, l'Islanda, la Svizzera, l'Estonia, la Georgia, Cipro e la Norvegia), ovvero il maggior numero di rapporti pubblicati all'anno fino ad oggi, e la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte di tre nuovi stati aderenti (Repubblica di Moldova, Ucraina e Regno Unito), il maggior numero di ratifiche dal 2018.

Il rapporto include inoltre l'adozione da parte del Grevio di un nuovo questionario di valutazione, intitolato "Costruire la fiducia fornendo sostegno, protezione e giustizia", che definisce l'ambito del primo ciclo di monitoraggio tematico, lanciato nel 2023, e la proficua cooperazione tra il Grevio e il Comitato delle Parti, che ha portato all'adozione della Dichiarazione di Dublino sulla prevenzione della violenza domestica, sessuale e di genere, firmata da 38 ministri e direttamente ispirata al pilastro della prevenzione della Convenzione.

<sup>44</sup> Cfr. UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2° ed., Vienna, 2020, pp. 73 s., dove sono espresse le preoccupazioni per la sicurezza della vittima e lo sbilanciamento di potere che ricorre in casi di violenza nelle relazioni strette.

<sup>45</sup> Limiti normativi all'operatività di mediazione, diversione a connotati riparativi e percorsi di giustizia riparativa sono stati introdotti per ipotesi di reato riconducibili alla violenza domestica, violenza sessuale e/o violenza contro le donne con estensione diversificata in Spagna, Portogallo, Austria. Si vedano, in proposito, i contributi di Elena Mattevi ed Elena Biaggioni, *infra*.

### 1.3 LE INDICAZIONI DEL GREVIO

La necessità di approfondire il tema della vittimizzazione secondaria delle donne e dei minori vittima di violenza domestica, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, è emersa anche in conseguenza delle risultanze del rapporto GREVIO per l'Italia<sup>46</sup>, redatto nel 2019 all'esito della attività di Organo di Monitoraggio chiamato a verificare l'applicazione della Convenzione di Istanbul. Il rapporto, pubblicato nel 2020, nell'esaminare l'applicazione della Convenzione di Istanbul nell'ambito dei procedimenti nei quali vengano adottati provvedimenti attinenti l'esercizio e la titolarità della responsabilità genitoriale, ha verificato, in particolare, l'applicazione di due articoli della Convenzione, l'articolo 26, che impone alle parti di adottare misure legislative e di ogni altro tipo, necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime. I diritti e i bisogni dei bambini testimoni di forme di violenza, rientrando nel campo di applicazione della presente Convenzione. E l'articolo 31 che, come già richiamato, dispone che le Parti adottino misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza. E per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli, non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini. GREVIO ha analizzato in dettaglio gli ostacoli all'attuazione di questi articoli<sup>47</sup>, che osserva *sulla base delle informazioni disponibili, è difficile stabilire in che misura i bambini testimoni di violenze abbiano accesso ad adeguati servizi di protezione e sostegno in Italia. In ogni caso, il gruppo ha riscontrato che uno dei principali ostacoli che impedisce tale accesso è la mancata comprensione da parte delle figure professionali che operano nei servizi sociali della violenza basata sul genere e dei suoi*

---

46 GREVIO's -Baseline- Evaluation Report, Italy , tradotto in italiano dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

<sup>47</sup> Nei paragrafi 161 e 180-188 del Rapporto. Con riferimento all'articolo 26, ha formulato le seguenti osservazioni critiche , paragrafo 161.

*effetti sui bambini. Il nocciolo del problema è la tendenza degli enti preposti, in particolare i servizi sociali, a minimizzare la violenza, sottovalutando il pericolo che essa rappresenta per la sicurezza e il benessere della madre e del bambino, e ad incolpare le vittime per il rapporto tormentato tra il padre violento e il bambino. In tali circostanze, molti bambini testimoni di violenze non ricevono il giusto sostegno*<sup>48</sup>. Per quanto riguarda l'articolo 31 della Convenzione, l'analisi del GREVIO parte dalla valutazione della legge n. 54 del 2006, che ha introdotto l'affidamento condiviso come scelta prioritaria da adottare al momento di disciplinare le modalità di affidamento dei figli ai genitori, e dagli articoli<sup>49</sup> che prevedono le condizioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso disponendo l'affidamento esclusivo. Al riguardo, il GREVIO<sup>50</sup> ha rilevato che: *Le leggi in vigore non prevedono un obbligo esplicito per gli enti istituzionali di garantire che, nel definire i diritti di affidamento e di visita, si tenga conto degli episodi di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione, come richiesto invece dall'Articolo 31, paragrafo*<sup>51</sup>. Secondo tale Osservatorio, la mancanza di specifici ed espresi rinvii alla Convenzione di Istanbul nei casi di violenza ha come effetto la presenza di leggi che teoricamente possono garantire la protezione delle donne ma che in sostanza non riescono ad essere incisive: *[...]il meccanismo in vigore, piuttosto che permettere la protezione delle vittime e dei loro bambini, "si ritorce contro" le madri che tentano di proteggere i loro bambini denunciando la violenza e le espone ad una vittimizzazione secondaria*. L'attenzione è poi focalizzata sul ricorso alle consulenze tecniche d'ufficio, in quanto è stato specificamente rilevato che *I magistrati di diritto civile tendono ad affidarsi alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e/o dei servizi sociali, che spesso assimilano gli episodi di violenza a situazioni di conflitto e dissociano le considerazioni relative al rapporto tra la vittima e l'autore di violenza da quelle riguardanti il rapporto tra il genitore violento e il bambino. Inoltre, le denunce delle vittime di*

---

48I documenti prodotti dal GREVIO sono consultabili all'indirizzo <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/italy>

<sup>49</sup> 330, 333, 337- quater del codice civile

<sup>50</sup> paragrafo 180

<sup>51</sup> Cfr. Report GREVIO cit., paragrafo

*abuso da parte del partner sono spesso rigettate sulla base di motivazioni dubbie come "la sindrome da alienazione parentale" e si incolpano le madri per la riluttanza dei figli ad incontrare il padre violento. I test di personalità, che non sono predisposti per le situazioni di violenza, fanno sì che molte vittime vengano ritenute incapaci di fare da genitore<sup>52</sup>. Il GREVIO sottolinea peraltro l'elevato rischio relativo all'utilizzo della nozione di alienazione parentale o di nozioni analoghe. Come sarà spiegato più ampiamente nel Capitolo IV, l'evocazione di queste sindromi, scientificamente inesistenti e non riconosciute dalla comunità internazionale, impedirebbe di approfondire la reale origine del rifiuto del minore a incontrare uno dei genitori, rifiuto che potrebbe avere la sua radice nella esposizione alla violenza domestica. Si sottolinea in particolare come sia necessario che i tribunali civili e minorili indaghino su tutte le denunce di violenza e abuso, assieme ai tribunali penali qualora vi siano procedimenti penali in corso contro il padre del bambino della vittima, o cercando attivamente informazioni da altre fonti, come le forze dell'ordine, le autorità locali, i servizi sanitari, educativi e di supporto specializzato per le donne e che la sicurezza del genitore non violento e del bambino debbano essere un elemento centrale nel decidere nel miglior interesse del minore per quanto riguarda gli accordi sull'affidamento e le visite<sup>53</sup>. Infine, il GREVIO*

---

52 Cfr. Nota precedente, paragrafo 182. 19 Allo stesso modo nel rapporto (paragrafi 183- 184) si segnala il rischio che le donne corrono nei tribunali civili e minorili di essere poste, nel corso delle consulenze e degli accertamenti peritali, a confronto con i partner autori della violenza e nell'essere insistentemente invitate, in nome della cosiddetta "friendly parent provision" a disporsi in modo amichevole verso l'autore di violenza. 20 Nel paragrafo 185, il GREVIO esprime profonda preoccupazione sulle distorsioni dei procedimenti civili e minorili laddove non sia riconosciuta la violenza ed i diritti delle vittime: «il GREVIO nota con estrema preoccupazione la diffusa prassi dei tribunali civili di considerare una donna che solleva la problematica della violenza domestica come un motivo per non partecipare agli incontri e opporsi all'affidamento o alle visite, come un genitore 'non collaborativo' e quindi una 'madre inadatta' che merita di essere sanzionata».

53 Cfr. Rapporto GREVIO, cit., paragrafo 186, in cui si specifica infine come ciò non sia in contrasto con «il diritto del bambino a mantenere un legame con entrambi i genitori, previsto dall'Articolo 9, comma 3 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, (in quanto) l'esposizione alla violenza domestica - come vittima o testimone - richiede delle eccezioni alla regola». 22 Si leggano al riguardo le considerazioni contenute nel paragrafo 209 del Rapporto, in relazione all'applicazione dell'articolo 48: «il GREVIO ha riscontrato che nell'ambito dei processi per l'affidamento dei figli, le vittime sono di fatto spesso sottoposte a procedure di mediazione, in violazione di quanto prescritto dall'Articolo 48 della Convenzione. Questo elemento è supportato da una ricerca recente nel settore, che ha mostrato come

sollecita le autorità italiane *affinché adottino le misure necessarie, comprese eventuali modifiche legislative, per garantire che i tribunali competenti abbiano il dovere di esaminare tutte le problematiche legate alla violenza contro le donne al momento di stabilire l'affidamento ed i diritti di visita, nonché di valutare se tale violenza legittimi una richiesta di limitazione dei diritti di affidamento e di visita*<sup>54</sup>

All'articolo 48 della Convenzione di Istanbul, si vieta il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Un rischio di vittimizzazione secondaria, è rilevato nel reiterato invito percepito come imperativo, dalle donne che hanno subito violenza formulato da giudici, consulenti, operatori dei servizi socio assistenziale, di mediazione ed conciliazione, al fine di raggiungere accordi che prevedano l'esercizio condiviso della genitorialità, in contrasto con quanto previsto all'articolo 48.

---

operatori e operatrici non siano riusciti ad individuare e classificare la violenza domestica e l'abbiano etichettata come conflitto. La "coppia di genitori" è stata dissociata dalla "coppia di coniugi" e perciò la mediazione è diventata una prassi, che ignora la violenza e secondo cui essa non è una problematica riguardante la sfera genitoriale [...] Di conseguenza, le vittime di violenza domestica sono risultate molto svantaggiate nel corso della mediazione, e questa procedura ha portato a sentenze che hanno esposto loro ed i propri figli al rischio di ulteriori abusi. Inoltre, gli operatori e le operatrici non erano a conoscenza o non hanno applicato la Convenzione di Istanbul».

<sup>54</sup> Paragrafo 188

## 1.4 LA RIFORMA CARTABIA E IL CODICE ROSSO

La riforma Cartabia, introduce una disciplina organica della giustizia riparativa che introduce un principio di accesso generalizzato<sup>55</sup> e apre normativamente a percorsi di giustizia riparativa, su vicende di ipotesi di reato riconducibili all'area criminologica della violenza nelle relazioni più strette. La giustizia riparativa non ambisce a gestire la violenza, ma a presupporre il superamento dell'azione violenta per intervenire sui suoi effetti. Identificare il conflitto, con il termine violenza o creare una coppia conflitto-violenza come causa-effetto, non è auspicabile, ipotizzando che la gestione del conflitto, nel contesto riparativo, possa contribuire alla cessazione della violenza. Il decreto legislativo 149/2022, attuativo della legge di riforma del processo civile, ha inserito nel codice di procedura civile disposizioni speciali<sup>56</sup> volte a prevedere che nei casi in cui abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, siano allegati al procedimento di separazione, divorzio, affidamento del minore o cessazione della convivenza si possa fare ricorso diretto al giudice, il quale può abbreviare i termini fino alla metà e disporre di poteri istruttori ampliati, al fine di ottenere tutela attraverso l'adozione di idonei provvedimenti, tra cui gli ordini di protezione contro gli abusi familiari<sup>57</sup>. Adottando norme come il *Codice Rosso*<sup>58</sup>, che hanno previsto risposte sanzionatorie più elevate, provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere. E che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica. Ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale, tra cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello di costrizione o induzione al matrimonio ed aumentato le pene previste per i

---

<sup>55</sup> Art. 44 d.lgs. n. 150/2022

<sup>56</sup> Libro II, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione I

<sup>57</sup> Capo III, Sezione VII

<sup>58</sup> Legge del 19 luglio 2019, n. 69.

reati che più sono commessi contro vittime di genere femminile, maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale. La riforma inserisce, il delitto contro l'aspetto della persona, nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato. Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, *Revenge porn*<sup>59</sup>. La pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocimento agli interessati. C'è aggravamento se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici. Il delitto di costrizione o induzione al matrimonio<sup>60</sup> è punito con la reclusione<sup>61</sup>. Reato aggravato quando è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia. Il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona<sup>62</sup> è punito con la reclusione<sup>63</sup>. Con interventi sul Codice Penale<sup>64</sup>, prevede ulteriori modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi<sup>65</sup> volte a inasprire la pena. Prevedere una fattispecie aggravata speciale, con la pena aumentata fino alla metà, quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, o se il fatto è commesso con armi. Considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti, come persona offesa dal reato. Sono stati inoltre modificati il *delitto di atti persecutori*<sup>66</sup>, con un inasprimento della pena, i *delitti di violenza sessuale*<sup>67</sup> inasprendo le pene e ampliando il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela<sup>68</sup>. Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti

---

<sup>59</sup> Inserito all'art. 612-ter c.p. dopo il delitto di stalking. Punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.

<sup>60</sup> Art. 558-bis c.p.

<sup>61</sup> Da unno a cinque anni

<sup>62</sup> Offesa art. 387-bis

<sup>63</sup> Da 6 mesi a 3 anni.

<sup>64</sup> La legge n. 69 del 2019

<sup>65</sup> art. 572 c.p.

<sup>66</sup> art. 612-bis c.p.

<sup>67</sup> artt. 609-bis e ss. c.p.

<sup>68</sup> Dagli attuali 6 mesi a 12 mesi.

quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore; il delitto di atti sessuali con minorenne<sup>69</sup> con la previsione di un'aggravante, pena aumentata fino a un terzo, quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene procedibile d'ufficio, il delitto di omicidio, con l'estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali. Nella procedura penale, sono state apportate modifiche volte a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime, da cui è nato appunto il Codice rosso. La legge n. 69 del 2019 prevede, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al Pubblico Ministero. Anche in forma orale, a cui seguirà senza ritardo quella scritta. Che il PM, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Tale termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Vi sono ulteriori misure introdotte dalla legge<sup>70</sup> delega per la riforma del processo penale. Tra queste si segnalano, le disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato<sup>71</sup>. Va sottolineato un aspetto, che apre ad alcune discussioni e criticità, la violenza nelle relazioni strette, private, familiari, non è conseguenza di una conflittualità tra partner. Ecco perché non è risolvendo il conflitto, che si risolve o si previene la violenza. Si tratta invece, del prodotto di una relazione disfunzionale, fondata sulla manipolazione, abuso di potere, controllo, che si degenera ulteriormente in una relazione violenta

---

<sup>69</sup> art. 609-quater c.p.

<sup>70</sup> legge n. 134 del 2021

<sup>71</sup> In particolare, l'articolo 2, commi 11-13, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 Codice rosso, estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio. [https://www.camera.it/temi/ap/documentazione/temi/pdf/1355435.pdf?\\_1704969972701](https://www.camera.it/temi/ap/documentazione/temi/pdf/1355435.pdf?_1704969972701)

e pericolosa, tra un soggetto dominante e un soggetto dominato<sup>72</sup>. Molte sono le critiche contro l'utilizzo della giustizia riparativa, per reati nell'ambito della violenza di genere e si argomentano in vario modo. Alcuni successivi interventi sono criticabili. La tentazione del legislatore di fare passi indietro a quanto stabilito, si è infatti palesata ad esempio nel decreto legge 4 luglio 2024, n. 92 *Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*<sup>73</sup>, recante disciplina del regime detentivo differenziato, con l'inserimento dell'*esclusione dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa*<sup>74</sup> tra le restrizioni che il Ministro della Giustizia può imporre, quando si ponga in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza<sup>75</sup>. La riforma organica della giustizia riparativa<sup>76</sup> prevede che i programmi siano accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità<sup>77</sup>. Il suo uso e la valutazione dei suoi effetti, sono rimessi all'autorità giudiziaria. E possono condurre a forme di preclusione e automatismo nell'ordinamento penitenziario. Ma la Corte costituzionale ha espresso perplessità, dichiarando l'incostituzionalità di alcune previsioni, che non considerano caso per caso, nè adeguamenti alle vicende concrete<sup>78</sup>. Ci sono infatti settori in cui è importante intervenire con prudenza, valutando la natura del conflitto presente o generato dal reato, del grado dell'offesa e del pericolo concreto, delle circostanze, dei contesti di riferimento e delle caratteristiche delle vittime.

---

<sup>72</sup> Cit. Da: *Introduzione* Di Valentina Bonini

<sup>73</sup> Convertito In L. 8 Agosto 2024, N. 112 – Con Il Quale, All'art. 7 È Stato Modificato L'art. 41-Bis L. 26 Luglio 1975, N. 354

<sup>74</sup> Co. 2-*Quater*, L. F-*Bis*

<sup>75</sup> Per Alcune Riflessioni In Materia Cfr. M. Pelissero, *La Pervicace Volontà Di Non Affrontare I Nodi Dell'emergenza Carceraria*, In *Questa Rivista*, 18 Luglio 2024, Nonché M. Passione, *Ancora A Proposito Del D.D.L. N. 1183 In Materia Di Diritto Penitenziario*, In *Questa Rivista*, 17 Luglio 2024, Che A Tale Riguardo Mettono In Discussione Anche La Straordinaria Necessità Ed Urgenza Di Intervenire Con Decretazione D'urgenza.

<sup>76</sup> Contenuta Nel D.Lgs. 10 Ottobre 2022, N. 150

<sup>77</sup> Art. 44 Co. 1.

<sup>78</sup> Lsi Veda: *Inter Alia*, Corte Cost. 239/2014; 76/2017; 18/2020; 30/2022.

02



02

## **CAP. 2.0 DAL DELITTO D'ONORE AL 2025: EVOLUZIONE SOCIALE E LEGISLATIVA IN ITALIA**

### **2.1 DAL DELITTO D'ONORE AL 2025: EVOLUZIONE SOCIALE E LEGISLATIVA IN ITALIA**

È ovvio parlare ancora del delitto d'onore, sono passati solo 44 anni da allora, delle sue conseguenze sociali, antropologiche e legali, nel momento in cui si affrontano le tematiche della violenza di genere, nell'accezione della violenza contro le donne. Il concetto di *delitto d'onore* proviene dal passato, risale a quel momento storico in cui l'onore familiare, ovviamente quello maschile, stava alla base delle relazioni, familiari e coniugali. Carico di aspettative sociali e di modelli sociali, disfunzionali, nei confronti della percezione del comportamento femminile e di tutte le sue aspettative. Il delitto d'onore, giustificava reati gravi: l'omicidio, lo stupro, il matrimonio riparatore, e altre pratiche sociali fortemente discutibili dove non terrificanti, con attenuanti giuridiche e riduzioni di pena. Le norme, che lo consentivano e la pratica in sé, sono state abolite, successivamente, con l'evolversi della società, ma quel tempo, che sembra lontano, era ieri...Il sistema legale ha introdotto norme più ampie, che cercano di contrastare la violenza sulle donne e la violenza di genere, a tutela delle vittime. Hanno concorso alla sua abrogazione, una nuova cultura sociale, uno sguardo un po' più aperto nei confronti della libertà femminile, sganciata dalla sudditanza al maschio, prima padre e poi marito. Al movimento evolutivo della coscienza civile, a un'attenzione sempre più sviluppata sui diritti umani. Presentiamo un quadro delle leggi dal 1889 al 2025.

## 2.2 LE ORIGINI DEL DELITTO D'ONORE E LEGGI PASSATE

Codice Zanardelli (1889): si prevedeva che il delitto d'onore, ovvero, l'uccisione del coniuge, della figlia o della sorella che veniva sorpresa in adulterio o concubina "illegittimamente", potesse essere punito con pene molto attenuate rispetto all'omicidio ordinario<sup>79</sup>.

Codice Penale Rocco (1930): il delitto d'onore era previsto all'art. 587. La pena prevista in quei casi (37 anni) era nettamente inferiore rispetto a quella per un omicidio commesso per altri motivi<sup>80</sup>.

Vi erano inoltre seguenti istituti legati al paradigma dell'onore: il matrimonio riparatore, che permetteva allo stupratore di estinguere il reato sposando la vittima e ulteriori disposizioni sull'abbandono del neonato in nome dell'onore<sup>81</sup>.

Bisognerà attendere il 1981, per l'abolizione del delitto d'onore e del matrimonio riparatore, a tal guisa, motivavo criticando, con "era appena ieri", quando ancora venivano approvate socialmente e legalmente, alcune condotte aberranti, che palesemente ledono i diritti della vittima, alzandola quasi a colpevole, in certi casi, o addirittura a darle responsabilità di lesione dell'onore familiare, solo per aver infranto il velo del costume sociale condiviso ed accettato dalla società di appartenenza.

In quel 5 agosto 1981<sup>82</sup>, con la Legge 442/1981, furono aboliti il delitto d'onore, il matrimonio riparatore e altre norme che offrivano attenuanti basate sull'onore<sup>83</sup>.

<sup>79</sup> <https://www.tandfonline.com> "Honourable murder: The delitto d'onore and the Zanardelli code of 1890: Journal of Modern Italian Studies: Vol 25 , No 3 - Get Access"

<sup>80</sup> <https://luce.lanazione.it/5-agosto-1981-delitto-onore> "5 agosto 1981: sono passati (solo) 43 anni dall'abolizione del matrimonio riparatore e del delitto d'onore"

<sup>81</sup> <https://www.repubblica.it> "Delitto d'onore e matrimonio riparatore: quando le donne dissero basta - la Repubblica"

<sup>82</sup> 1. "5 agosto 1981: Addio al Delitto d'Onore. Grazie, Franca Viola." Global Media and Cultural Democracy. Descrive l'abrogazione del delitto d'onore, della causa d'onore e dei relativi articoli del Codice penale (587, 544, 592). [culturaldemocracy.eu](http://culturaldemocracy.eu)

<sup>83</sup> <https://luce.lanazione.it/5-agosto-1981-sono-passati-solo-43-anni-dall-abolizione-del-matrimonio-riparatore-e-del-delitto-d-onore>

Un'intervento legislativo a culmine di un lungo percorso, in cui erano arrivati alcuni cambiamenti culturali, e l'avvento di casi simbolo, come la negazione del il matrimonio riparatore nel 1965, da parte di una vittima Franca Viola, che non accettò la consuetudine abberrante, del matrimonio riparatore dopo essere stata violentata e segregata. Le conseguenze suscitarono dibattiti pubblici e spinsero per un cambiamento giuridico <sup>84</sup>.

Inspirato dalla storia di Franca Viola, Damiano Damiani diresse il film "*La moglie più bella*"<sup>85</sup>, era il 1970, tanto fu un caso spartiacque, che sollevò le coscienze e aprì il dibattito.

Si tenga presente che in Italia la violenza sessuale è stata inclusa tra i reati contro la persona appena nel 1996 <sup>86</sup>.

In quei decenni la storia d'Italia erano caratterizzati da una assoluta e normalizzata, mancanza di parità tra uomini e donne. Era l'Italia repubblicana ma nonostante una Carta costituzionale oppositiva ad ogni cambiamento la società era in fermento. La riforma del codice di famiglia avvenne nel 1975.

L'abolizione, però non intaccò nelle fondamenta la mentalità che sottendeva al delitto d'onore. Stereotipi di genere, controllo della sessualità femminile, aspettative su fedeltà, onore familiare continuarono a influenzare le relazioni sociali. L'educazione, la lente della critica culturale e la coscienza civile si sono evolute lentamente.

---

<sup>84</sup> <https://www.marieclaire.it> "Delitto d'Onore Casi a 40 anni dall'abolizione"

<sup>85</sup> Con Ornella Muti e Alessio Orano

<sup>86</sup> <https://www.novecento.org/dossier/italia-didattica/franca-viola-persistenze-e-mutamenti-del-diritto-di-famiglia-nellitalia-repubblicana/>

### 2.3 EVOLUZIONE LEGISLATIVA DAL 1981 AL 2025

Dopo l'abolizione del delitto d'onore, il sistema legislativo italiano ha introdotto varie riforme per rispondere alla violenza di genere:

Riconoscimento del reato di violenza sessuale come reato contro la persona<sup>87</sup> e sono state abolite le categorie di atti di libidine violenti e i reati contro la morale.

Nel 2009 è stato introdotto il reato di stalking atti persecutori.

La Legge Codice Rosso del 2019, velocizza le procedure quando è denunciata violenza domestica, sessuale o atti persecutori.

Nel 2025 è stato introdotto il disegno di legge approvato, per istituire il femminicidio come reato autonomo, con pene aggravate e il riconoscimento del movente di genere. Le leggi si propongono di offrire protezioni maggiori: misure cautelari, pene aggravate, servizi per vittime, case rifugio, tutela, assistenza psicologica, patrocinio legale gratuito. Cresce la sensibilità sociale, la violenza di genere è riconosciuta come problema strutturale, non solo penale, ma culturale, politico e sociale. Ma purtroppo quella cultura dell'onore permane. E lo si vede negli atteggiamenti sociali che conducono ad esiti violenti e omicidi. Dal delitto d'onore, che giustificava e attenuava reati gravissimi sulla base dell'onore, fino all'abolizione nel 1981<sup>88</sup>, l'Italia ha di certo compiuto un lungo cammino. Ma la situazione resta grave e la legge da sola non basta, se non accompagnata da prevenzione, educazione, formazione, sostegno sociale e cambiamento di costume.

Le donne non sono più considerate proprietà, in alcuni casi ovviamente ancora sì, oggetti dell'onore altrui, ma sempre e comunque titolari di diritti che la legge e la società devono proteggere. Permangono nonostante l'evoluzione sociale e culturale, nella nostra cultura, stereotipi e disuguaglianze, che favoriscono la violenza e il silenzio. Le norme recenti indicano dic erto una nuova direzione, con l'introduzione

---

<sup>87</sup> Legge 66/1996

<sup>88</sup> Con la legge 442

di pene più severe, più cura alla tutela delle vittime e iniziative per la prevenzione. Ma l'efficacia dipenderà molto dall'applicazione concreta, dall'educazione e da un cambiamento culturale profondo. Che però dovrebbe essere globale, dao che la situazione femminile nel mondo, rivela sottomissione, violenza, disparità dei diritti.

## 2.4 INCREMENTO DELLA VIOLENZA DOMESTICA E DELL'INTIMATE PARTNER VIOLENCE IPV

Dopo lo scoppio della pandemia COVID19, numerosi studi e report internazionali, hanno documentato cambiamenti nella gravità e modalità della violenza di genere, intesa come violenza fisica, sessuale, psicologica o economica commessa contro una persona in base al suo genere. Le restrizioni, i lockdown, le chiusure, la riduzione dei servizi, le difficoltà economiche, l'isolamento sociale e il sovraccarico delle famiglie, hanno amplificato i rischi già esistenti e creato nuove vulnerabilità. Comprendere come questi fattori, abbiano influito sulla gravità, modalità e percezione della violenza di genere, è essenziale per progettare risposte adeguate.

Presentiamo alcuni dati:

Sintesi dei principali risultati *Dalla Rilevazione Sull'utenza Dei Centri Antiviolenza, CAV:*

- Sono oltre 15 mila le donne che nel 2020 hanno iniziato il percorso personalizzato di uscita dalla violenza presso i Centri antiviolenza che aderiscono all'Intesa Stato Regioni<sup>6</sup>.
- Più del 90% delle donne, circa 13.700, si è rivolta a un CAV per la prima volta proprio nel 2020.
  - Il 5,6% di queste ha iniziato il percorso di uscita dalla violenza a marzo e il 15% lo ha fatto tra aprile e maggio, superando le restrizioni previste a causa dell'emergenza sanitaria. Gli interventi in emergenza sono stati infatti più frequenti in questi tre mesi.
- Considerando i casi in cui è presente l'informazione sulla durata della violenza (circa 10.400), emerge che per il 74,2% delle donne, circa 7.700, la violenza non è nata con la pandemia ma pre-esisteva: il 40,6% delle donne subisce violenza da più di 5 anni, il 33,6% da 1 a 5 anni.
- La risposta dei CAV è stata efficiente: al 12,6% delle donne è stato offerto il servizio di pronto intervento e messa in sicurezza, al 14,2% il percorso di allontanamento dalle situazioni della violenza e al 18% il sostegno per l'autonomia. Per rispondere ai bisogni delle donne, i servizi

maggiormente offerti dai Centri nel 2020 sono stati l'ascolto (97,1%) e l'accoglienza (82,8%). Dalle chiamate al 1522.

- Nei primi nove mesi del 2021 le richieste di aiuto al “1522” delle vittime tramite chiamata telefonica o via chat sono state 12.305 (15.708 nel 2020 e 8.647 nel 2019).
- I dati evidenziano che le misure restrittive alla mobilità, adottate per il contenimento della pandemia, hanno amplificato nelle donne la paura per la propria incolumità. Nei primi nove mesi del 2020 si è osservato, infatti, un aumento delle segnalazioni di violenza in cui la vittima si è sentita in pericolo di vita per sé o per i propri cari (3.583 contro 2.663 nel 2019). Al contrario, la riduzione delle restrizioni negli stessi mesi del 2021 ha portato a una diminuzione delle segnalazioni di violenza in cui la vittima percepiva pericolo imminente (2.457 nel 2021).
- L'allentamento delle misure restrittive per la pandemia ha avuto anche un effetto selettivo sulle violenze segnalate al 1522. Infatti, sono diminuite, rispetto allo stesso periodo del 2020, le segnalazioni per violenze subite da partner (da 58,6 a 53,4%) e aumentate quelle subite da ex-partner e da altri familiari o altri autori esterni alla famiglia. La diffusa campagna di sensibilizzazione, messa in atto per non far sentire sole le donne vittime di violenza durante la pandemia, ha portato anche all'emersione nel corso del 2021 di violenze meno gravi rispetto a quelle intercettate dal 1522 nel 2020. Dalla rilevazione delle denunce alle Forze dell'ordine e il database sugli omicidi
- Dai dati delle Forze di polizia emerge un forte calo delle denunce per maltrattamenti, stalking e violenza sessuale nei mesi del lockdown e un nuovo aumento nei mesi successivi. La diminuzione delle denunce di maltrattamento è soprattutto legata al maggiore controllo attuato da parte dei partner e dei familiari conviventi, conseguente al confinamento in casa.
- Le misure restrittive contro la pandemia hanno sottolineato le differenze della violenza contro gli uomini e le donne. Le donne sono uccise sempre di più tra le mura domestiche, da partner e parenti, e quindi non hanno tratto giovamento dall'indicazione di restare a casa. Gli

uomini sono invece uccisi in prevalenza da persone che non conoscono, da conoscenti e nell'ambito della criminalità organizzata.

- La punta dell'iceberg della violenza, gli omicidi, è comunque stabile nel tempo per le donne (che vengono uccise con armi da taglio, da fuoco, armi improprie e, più frequentemente degli uomini, con le percosse o in altri modi, come l'asfissia e lo strangolamento).

In base all'Intesa Stato, Regioni e Province Autonome del 2014, i Centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte le donne di tutte le età e i loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza, indipendentemente dal luogo di residenza .

Nel 2021 in calo le chiamate al 1522 Nei primi tre trimestri sono state 12.305 le richieste di aiuto tramite le telefonate o la chat. Confrontando i primi tre trimestri del 2020 con i primi tre del 2021 emergono differenze interessanti proprio sulla gravità della violenza.

Rispetto al 2020, infatti, sono diminuite le situazioni in cui la vittima si è sentita in pericolo di vita<sup>89</sup> ha avuto paura di morire a causa della violenza<sup>90</sup> o ha temuto per l'incolumità dei propri cari<sup>91</sup>. Al contrario sono aumentate le segnalazioni di violenze di minore gravità. Tra le conseguenze della violenza sono indicati con più frequenza, nel 2021, gli stati di ansia<sup>92</sup> e il sentirsi molestate ma non in pericolo<sup>93</sup>. Con l'allentamento delle misure più restrittive per il contenimento della pandemia è visibile l'aumento delle richieste di aiuto al 1522 per violenze da parte di autori non conviventi con la vittima.

Rispetto allo stesso periodo del 2020, nei primi nove mesi del 2021 risultano in aumento le violenze da ex partner<sup>94</sup> e da figure esterne all'ambito familiare<sup>95</sup> mentre diminuiscono le chiamate per violenze da parte dei partner con cui la vittima vive<sup>96</sup> e restano stabili quelle da parte di genitori e altri parenti. Al contrario, nel 2020 si era registrato un

---

89 Dal 34,2% del 2020 al 28,6% del 2021

90 Dal 4,5% al 2,9%

91 Dal 4,8% all'1,4%

92 Dal 18,5% al 23,8%

93 Dal 6,9% al 16,8%

94 Da 15,2 a 17,1%

95 Da 7,4 a 11,3%

96 Da 58,6 a 53,4%

aumento delle richieste di aiuto per violenze da parte di familiari e parenti rispetto all'anno precedente.

La pandemia Covid-19 e le misure adottate per il contenimento della sua diffusione, come il confinamento tra le mura domestiche e il dispiegarsi delle conseguenze socio-economiche della crisi innescata dall'emergenza sanitaria, possono aver accentuato il rischio di comportamenti violenti. Molti studiosi hanno parlato di una emergenza nella emergenza, mentre UN WOMEN l'Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne la definisce una emergenza-ombra legata alla pandemia *shadow pandemic* o una crisi nascosta *shadow crisis*<sup>97</sup>. Una metaanalisi che includeva studi condotti fra dicembre 2019 e maggio 2022 ha evidenziato che il lockdown e le misure restrittive sono stati associati a un aumento nella prevalenza di IPV<sup>98</sup>. Per comprenderne gli effetti psicologici, da uno studio statunitense, emerge che circa il 44% dei partecipanti in un campione online, dichiaravano di aver subito violenza domestica fisica e psicologica, durante la pandemia, associati a sintomi depressivi e di stress posttraumatico<sup>99</sup>. Il periodo inoltre ha diminuito le segnalazioni e le opportunità di denuncia, le chiusure scolastiche, le restrizioni nei movimenti e la chiusura o le difficoltà di accesso ai centri di servizi, hanno ridotto le segnalazioni, almeno in determinati contesti<sup>100</sup>.

L'IPV<sup>101</sup> ha conseguenze sulla salute fisica e mentale e costituisce un carico per i Servizi sanitari<sup>102</sup>. Da uno studio, pubblicato nella rivista

<sup>97</sup> 24 novembre 2021 L'effetto della pandemia sulla violenza di genere 2020-2021 [https://www.istat.it/it/files/2021/11/effetti\\_pandemia\\_-\\_violenza\\_d\\_genere.pdf](https://www.istat.it/it/files/2021/11/effetti_pandemia_-_violenza_d_genere.pdf)

<sup>98</sup> L'intimate partner violence (IPV) è definita come «qualunque episodio di comportamento controllante, coercitivo, minaccioso, di violenza o abuso tra le persone dai 16 anni in su che sono, o sono stati, partner intimi [...], indipendentemente dal genere o dall'inclinazione sessuale. L'abuso può essere psicologico, fisico, sessuale, finanziario ed emotivo» Home Office United Kingdom. Domestic violence and abuse. London: Home Office, 2019.

<sup>99</sup> <https://www.mdpi.com> "The Association between Physical and Psychological Domestic Violence Experienced during the COVID19 Pandemic and Mental Health Symptoms"

<sup>100</sup> <https://arxiv.org>"Schools as a Safetynet: The Impact of School Closures and Reopenings on Rates of Reporting of Violence Against Children"

<sup>101</sup> <https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com> "Global prevalence of intimate partner violence during the COVID19 pandemic among women: systematic review and metaanalysis | BMC Women's Health | Full Text"

<sup>102</sup> Campbell JC. Health consequences of intimate partner violence. *Lancet* 2002; 359: 1331-6.

psichiatrica<sup>103</sup>, si è rilevato che 36 donne su 150 vale a dire il 24%, sono state vittime di IPV<sup>104</sup> e l'80% ha avuto esiti in termini di salute psichica e fisica<sup>105</sup>. Le variabili correlate a IPV sono lo stato coniugale, le interruzioni volontarie di gravidanza, gli episodi ansiosi in anamnesi, il trattamento psicologico precedente e attuale, il livello di stress psicologico e i maltrattamenti nell'infanzia. Le donne abusate hanno anamnesi di ansia, cure psicologiche, storia di maltrattamenti in età infantile e stato di distress psicologico elevato. Il campione<sup>106</sup> totale reclutato è composto da 150 donne<sup>107</sup>. L'atto più estremo di IPV è l'uccisione della donna<sup>108</sup>, evento per cui l'IPV trova molto riscontro a livello della cronaca. Va però sottolineato che l'impatto dell'abuso psicologico è altrettanto rilevante<sup>109</sup>. Le conseguenze per la salute mentale delle vittime di sono molteplici, in particolare depressione e disturbo post traumatico da stress PTSD<sup>110</sup>. Si stima che in Italia 6 milioni 788 mila donne abbiano subito una qualche forma di violenza nel corso della propria vita<sup>111</sup>.

---

<sup>103</sup> Condotta presso il servizio ambulatoriale Valutazione Ansia e DEpressione nella Medicina di Comunità (VADEMECUM) di Monza.

<sup>104</sup> : 35 con abuso emotivo, 23 con abuso fisico, 7 con abuso sessuale.

<sup>105</sup> il 53% ha richiesto aiuto a parenti/amici e/o operatori sanitari.

<sup>106</sup> Età media 48,5 anni; 9% straniere; 56% coniugate; 14% conviventi; 13% divorziate/separate; 76% con figli; 11% con storia di IVG; 3% con uso problematico di alcol e 2% di sostanze. di cui 102 (68%) con anamnesi psichiatrica positiva, 112 (75%) già in terapia psicofarmacologica e 42 (33%) già in terapia psicologica. Le diagnosi: 43 (29%) depressione; 34 (23%) disturbo d'ansia; 1 (1%) psicosi; 2 (1%) disturbo bipolare; 9 (6%) disturbo di personalità; 54 (36%) altro (disturbo dell'adattamento, DCA, DOC, PTSD); 16 (11%) presentano episodi di maltrattamento nell'infanzia.

<sup>107</sup> Trentasei donne su 150 (24%) sono state vittime di IPV: 35 donne con abuso emotivo (23%), 23 con abuso fisico (15%), 7 (5%) con abuso sessuale.

<sup>108</sup> Stöckl H, Devries K, Rotstein A, et al. The global prevalence of intimate partner homicide: a systematic review. *Lancet* 2013; 382: 859-65.

Zara G, Gino S. Intimate Partner Violence and its escalation into femicide. *Frailty thy name is "violence against women"*. *Front Psychol* 2018; 9: 1777.

<sup>109</sup> Pico-Alfonso MA, García-Linares MI, Celda-Navarro N, Blasco-Ros C, Echeburúa E, Martínez M. The impact of physical, psychological, and sexual intimate male partner violence on women's mental health: depressive symptoms, posttraumatic stress disorder, state anxiety, and suicide. *J Womens Health* 2006; 15: 599-611.

<sup>110</sup> Golding JM. Intimate partner violence as a risk factor for mental disorders: a meta-analysis. *J Fam Violence* 1999; 14: 99-132.

Di Giacomo E, Alamia A, Cicolari F, Cimolai V, Clerici M. Sexual abuse in adulthood: when psychic and somatic sufference blends. *Riv Psichiatr* 2014; 49: 172-9.

<sup>111</sup> il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale e il 5,4% stupri o tentati stupri

Questi dati sono in linea con quelli provenienti dalla letteratura internazionale<sup>112</sup>. L'IPV è spesso sottovalutata<sup>113</sup> e ha una rilevanza di cui occorre tenere a livello politico-istituzionale, affinché gli autori di violenza siano adeguatamente puniti e le vittime possano intraprendere percorsi di adeguata tutela e recupero. Delle 36 donne abusate<sup>114</sup>, 35 (23%) hanno subito una o più tipologie di abuso<sup>115</sup>. Lo studio ha messo in luce consistenti livelli di prevalenza del fenomeno IPV nelle donne che soffrono d'ansia e depressione, evidenziando come ci sia la necessità che il personale nell'ambito della salute mentale, riceva adeguata formazione sul tema della violenza domestica<sup>116</sup>. L'IPV, ha conseguenze sulla salute fisica e mentale e costituisce un carico per i Servizi sanitari<sup>117</sup>. Da uno studio, pubblicato nella rivista psichiatrica, condotto presso il servizio ambulatoriale Valutazione Ansia e depressione nella medicina di Comunità Vademecum di Monza. Si è rilevato che: Trentasei donne su 150 vale a dire il 24% sono state vittime di IPV: 35

<sup>112</sup> García-Moreno C, Jansen HA, Ellsberg M, Heise L, Watts CH. Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-country study on women's health and domestic violence. *Lancet* 2006; 368: 1260-9.

Office for National Statistics. Domestic abuse in England and Wales: year ending march 2019. London: Home Office, 2019. Disponibile su: <https://bit.ly/3nz6pB8> (ultimo accesso 11 gennaio 2021)

<sup>113</sup> Nonostante le persone affette da disturbi di natura psichiatrica siano ritenute più vulnerabili a subire violenza da partner Trevillion K, Oram S, Feder G, Howard LM. Experiences of domestic violence and mental disorders: a systematic review and meta-analysis. *PloS One* 2012; 7: e51740.

Khalifeh H, Oram S, Trevillion K, Johnson S, Howard LM. Recent intimate partner violence among people with chronic mental illness: findings from a national cross-sectional survey. *Br J Psychiatry* 2015; 207: 207-12.

<sup>114</sup> Delle 36 donne abusate, 19 (53%) sono coniugate, 5 (14%) conviventi, 10 (28%) divorziate/separate, 2 (6%) single; 30 (83%) hanno figli; 26 (72%) hanno un'anamnesi psichiatrica positiva, 6 (17%) nessun trattamento pregresso, 25 (69%) già in terapia psicofarmacologica, 15 (42%) già in terapia psicologica. Diagnosi: 12 (33%) depressione; 8 (22%) disturbo d'ansia; 2 (6%) disturbo di personalità; 12 (33%) altro; 8 (22%) con episodi di maltrattamento nell'infanzia. Valore medio K6: 11,81. Ventinove (80%) donne hanno avuto esiti in termini di salute psichica e fisica. Diciannove (53%) hanno richiesto aiuto a parenti/amici e/o personale sanitario.

<sup>115</sup> 1 donna nell'ultimo anno. Tredici donne su 150 (9%) hanno subito abusi nell'ultimo anno, di cui 12 hanno anche subito abusi nel corso dell'arco della vita. Delle 36 donne abusate, 35 donne hanno subito violenza emotiva, 23 violenza fisica, 7 violenza sessuale. La prevalenza di violenza emotiva nel campione di 150 donne 22%.

<sup>116</sup> [https://www.rivistadipsichiatria.it/archivio/3546/articoli/35217/#:~:text=L'intimate%20partner%20violence%20\(IPV\)%20%C3%A8%20definita%20come%20%C2%AB,riscontro%20a%20livello%20della%20cronaca](https://www.rivistadipsichiatria.it/archivio/3546/articoli/35217/#:~:text=L'intimate%20partner%20violence%20(IPV)%20%C3%A8%20definita%20come%20%C2%AB,riscontro%20a%20livello%20della%20cronaca.). Intimate partner violence (IPV) e fattori associati: uno studio trasversale nella psichiatria di comunità. *Intimate partner violence (IPV) and associated factors: a cross-sectional study in community psychiatry. J. Santambrogio f. Colmegna, e. Biagi, m. Caslini, e. Di giacomo, a. Stefana, a. Dakanalis, m. Clerici.*

<sup>117</sup> Campbell JC. Health consequences of intimate partner violence. *Lancet* 2002; 359: 1331-6.

con abuso emotivo, 23 con abuso fisico, 7 con abuso sessuale. Delle 36 donne abusate, l'80% ha avuto esiti in termini di salute psichica e fisica, il 53% ha richiesto aiuto a parenti/amici e/o operatori sanitari. Le variabili correlate a IPV sono: stato coniugale, interruzioni volontarie di gravidanza, episodi ansiosi in anamnesi, trattamento psicologico precedente e attuale, livello di distress psicologico, maltrattamenti nell'infanzia. Le donne "abusate" hanno anamnesi psichiatrica positiva per ansia, maggior richiesta di cure psicologiche, storia di maltrattamenti in età infantile, e stato di distress psicologico attuale più elevato rispetto a donne "non abusate". Il campione totale reclutato è composto da 150 donne<sup>118</sup>. Trentasei donne su 150, 24%, sono state vittime di IPV: 35 donne con abuso emotivo 23% , 23 con abuso fisico 15%, 7 vale a dire il 5% con abuso sessuale. L'Italia, che pure si distingue per essere uno dei primi Stati ad aver concluso il percorso di ratifica di entrambe le Convenzioni, mostra tuttora un assetto normativo estremamente complesso e disorganico, che non favorisce la piena applicazione dei principi ispiratori della normativa internazionale, né la reale efficacia delle misure adottate dal nostro ordinamento.

---

<sup>118</sup> Età media 48,5 anni; 9% straniere; 56% coniugate; 14% conviventi; 13% divorziate/separate; 76% con figli; 11% con storia di IVG; 3% con uso problematico di alcol e 2% di sostanze. di cui 102 (68%) con anamnesi psichiatrica positiva, 112 (75%) già in terapia psicofarmacologica e 42 (33%) già in terapia psicologica. Le diagnosi: 43 (29%) depressione; 34 (23%) disturbo d'ansia; 1 (1%) psicosi; 2 (1%) disturbo bipolare; 9 (6%) disturbo di personalità; 54 (36%) altro (disturbo dell'adattamento, DCA, DOC, PTSD); 16 (11%) presentano episodi di maltrattamento nell'infanzia.

## 2.5 CAMBIAMENTI, TENDENZE DOPO IL COVID19 IN ITALIA

Durante il primo lockdown nrn 2020, i dati del Ministero dell'Interno mostrano che alcuni reati tipici della violenza domestica hanno avuto una flessione nei mesi di restrizioni più forti marzo e aprile, ma in genere risalgono con l'allentamento delle misure<sup>119</sup>. A partite dal 2021-2022 c'è stato un aumento delle segnalazioni di casi di stalking, violenza domestica e abusi, con variazioni di anno in anno<sup>120</sup>. I dati recenti dal 2023 – 2025 fanno emergere questi dati: nel 2023 sono state assassinate 117 donne, circa 10% in meno rispetto al 2022, 130<sup>121</sup>. Nel 2024 sono state assassinate 113 donne. Un leggero calo rispetto al 2023, valore più basso degli ultimi anni. Nel 2024 le vittime in ambito familiare, affettivo sono state 99, di queste, 61 donne sono state uccise da partner o ex partner<sup>122</sup>. Le Denunce dei casi di violenza domestica al 1° semestre 2024 rivelano 12.424 casi. Ovvero il +5% rispetto al primo semestre 2023 in cui i casi sono stati 11.808, tra Stalking, abusi sessuali e reati correlati. Di cui i casi di Stalking sono in calo, i reati sessuali leggermente in calo o in aumento variabile e quelli domestici in aumento<sup>123</sup>. Ci sono stati anche numerosi casi che hanno richiesto gli ammonimenti del Questore e ulteriori provvedimenti di protezione, negli ultimi report si segnalano +70,6% di ammonimenti totali; per stalking +86,6%; per violenza domestica +63,6%<sup>124</sup>. Sull'origine della vittima e dei partner o ex partner, si rileva che le donne straniere vittime hanno

<sup>119</sup><https://www.interno.gov.it/it/notizie/violenzagerereportprimosemestre> "Violenza di genere: il report del primo semestre 2020 | Ministero dell'Interno"

<sup>120</sup>[https://www.ansa.it/english/newswire/english\\_service/2024/11/25/ansaitalymarksviolenceagainstwomenday](https://www.ansa.it/english/newswire/english_service/2024/11/25/ansaitalymarksviolenceagainstwomenday) ANSA/Italy marks violence against women day English Service Ansa.it

<sup>121</sup>[https://www.ansa.it/english/news/general\\_news/2024/07/14/domesticgenderviolenceup](https://www.ansa.it/english/news/general_news/2024/07/14/domesticgenderviolenceup) "Domestic gender violence up 5% in first half of 2024 General News Ansa.it"

<sup>122</sup><https://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2025/03/violenzadonnemenofemminicidiinitaliamailaziorestamaglianera>

"Violenza donne: meno femminicidi in Italia ma il Lazio resta maglia nera – Notizie dall'Italia"

<sup>123</sup> Cit.Ansa

<sup>124</sup> <https://tg24.sky.it/cronaca/2025/08/15/viminalesicurezzaordinepubblicofemminicidi> "I dati del Viminale: reati in calo, ma non omicidi. In aumento femminicidi da partner o ex | Sky TG24"

avuto un aumento significativo, la maggior parte degli assassinii è commessa da partner o ex partner <sup>125</sup>.

In Italia, per uno sguardo più ampio, nell'arco temporale 2008-2023 il numero totale dei delitti commessi, ha mostrato un andamento altalenante sino al 2013, evidenziando una costante flessione tra il 2014 ed il 2020. Nel periodo 2021-2023 si è rilevato un trend in aumento; in particolare, nel 2023 i delitti registrati sono stati 2.341.574, con un incremento del 3,8% rispetto al 2022. Tale valore è, peraltro, simile a quelli rilevati negli anni 2018 e 2019 <sup>126</sup>. Rispetto al 2022, c'è stato un aumento del numero di alcuni reati rilevato nel 2023 <sup>127</sup> le percentuali sui crimini legati alla violenza di genere in lieve diminuzione lo sfruttamento della prostituzione e la pornografia minorile -21,3%, e le violenze sessuali -1% in lieve diminuzione. Sull'incremento dei reati predatori rilevato nel 2023, si è rilevato in aumento anche il numero degli omicidi volontari. Sono stati registrati 334 eventi omicidari con un incremento dell'1,8%. Gli anni 2020 e 2021, che hanno fatto registrare valori inferiori, sono stati caratterizzati, come noto, dalle restrizioni alla mobilità legate all'emergenza pandemica. Una panoramica degli omicidi volontari consumati e nello specifico di quelli con vittime donne, nel triennio 2022 - 2024 e nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2025, confrontato con l'analogo periodo del 2024. Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato, rispetto a quelli commessi nell'analogo periodo dell'anno precedente, emerge che il numero degli eventi è in aumento, da 155 a 156, 1%, invece è in calo il numero delle vittime di genere femminile, che da 54 scendono a 52, -4%. Anche i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, fanno rilevare un decremento sia nel numero di eventi da 72 a 67, -7%, che nel numero delle vittime di genere

---

125 Cit. SkyTG24

<sup>126</sup> <https://www.camera.it/temiap/2025/01/20/OCD177-7811.pdf>

<sup>127</sup> Le truffe e le frodi informatiche (+10,3%), le rapine (+9,5%), i furti (+6,0%), i danneggiamenti (+2,5%), le lesioni dolose (+1,3%), le ricettazioni (+1,1%). Risultano, invece, in diminuzione il contrabbando (-29,7%), l'usura (- 21,5%), le estorsioni (-5,1%), i danneggiamenti seguiti da incendio (-1,6%). specifiche tipologie di rapina (+9,5% nel 2023 rispetto al 2022) ha evidenziato, rispetto al 2022, un aumento del 12,9% delle rapine in abitazione (che rappresentano il 7% del totale), del 9,5% delle rapine in pubblica via (che rappresentano il 59% del totale) e del 6,3% delle rapine in esercizi commerciali (che rappresentano il 13,6% del totale). gli incendi (-18,8%), Risultano, invece, in diminuzione del 33,6% le rapine in banca (che rappresentano lo 0,31% del totale).

femminile che da 49 passano a 45, -8%<sup>128</sup> Omicidi volontari consumati, e nello specifico di quelli con vittime donne, nel triennio 2022 - 2024 e nel periodo 1 gennaio-31 marzo 2025, confrontato con l'analogo periodo del 2024. Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato, rispetto a quelli commessi nell'analogo periodo dell'anno precedente, emerge che il numero degli eventi è in diminuzione, da 80 a 57, -29%, come pure è in calo il numero delle vittime di genere femminile, che da 26 scendono a 17, -35%. I delitti commessi in ambito familiare/affettivo, fanno rilevare un decremento sia nel numero di eventi da 38 a 25, -34%, che nel numero delle vittime di genere femminile che da 23 passano a 14, -39%. Altresì sono in diminuzione, rispetto allo stesso periodo del 2024, il numero degli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 17 diventano 13, -24%, così come quello delle vittime di genere femminile che da 13 passano a 10, -23%<sup>129</sup> Inoltre, relativamente al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2024 sono stati registrati 314 omicidi, con 111 vittime donne, di cui 96 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 59 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dell'anno precedente, emerge che il numero degli eventi è in diminuzione, da 340 a 314, -8%, come pure è in calo il numero delle vittime di genere femminile, che da 120 scendono a 111, -8%. Altresì i delitti commessi in ambito familiare/affettivo fanno rilevare un lieve aumento nell'andamento generale, passando da 148 a 151, 2%, mentre il numero delle vittime di genere femminile si attesta, per entrambi i periodi a 96. In flessione, rispetto allo stesso periodo del 2023, anche il numero degli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 70 diventano 69, -1%, e quello delle relative vittime di genere femminile, che da 64 passano a 59, -8%<sup>130</sup>.

In tale ambito vengono analizzati:

- Atti persecutori<sup>131</sup>

128 <https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-07/report-ii-trimestre.pdf>

129 [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-04/report\\_omicidi\\_-\\_i\\_trimestre\\_2025.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-04/report_omicidi_-_i_trimestre_2025.pdf)

130 [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-01/report\\_omicidi\\_al\\_31\\_12\\_2024.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-01/report_omicidi_al_31_12_2024.pdf)

131 art. 612 bis c.p.

- Maltrattamenti contro familiari e conviventi<sup>132</sup>.
- Violenze sessuali.<sup>133</sup>

Nel primo semestre 2024, esaminando il reato di atti persecutori, stalking, si registra un incremento del 6% dei delitti commessi, che sono stati 9.914 a fronte dei 9.359 dell'analogo intervallo temporale del 2023. L'incidenza delle vittime donne si attesta al 74% in entrambi i periodi. In particolare, nel primo semestre 2024, il 95% delle vittime di genere femminile<sup>134</sup> è rappresentato da donne maggiorenni e l'89% da donne di cittadinanza italiana. Si evidenzia come la maggior parte delle donne offese abbia un'età compresa tra 31 e 44<sup>135</sup> seguono quelle di età compresa tra 18 e 30 anni<sup>136</sup> La percentuale di vittime minorenni è del 9% .

---

132 Art. 572 c.p

133 Art. 609 bis, 609 ter e 609 octies c.p Dati di fonte SDI/SSD, non consolidati per l'anno 2024 e quindi suscettibili di variazioni.

134 74% del totale delle vittime

<sup>135</sup> anni 33% nel primo semestre 2023 e 34% in quello 2024

<sup>136</sup> 22% e 21%

## 2.6 DIFFERENZE TRA REGIONI ITALIANE: VALUTAZIONI DI CONTESTO

In questa analisi, che guarda alla violenza di genere in ambito particolarmente domestico, alla luce delle restrizioni nel periodo del COVID19, alcune regioni emergono come particolarmente colpite. Infatti in vari report risulta che Lazio, Campania e Lombardia sono tra le regioni con maggiore incidenza di omicidi a carico delle donne.

Il Lazio presenta numeri elevati rispetto ad altre regioni nel 2024<sup>137</sup>.

Pur con un calo lieve nel 2024 rispetto al 2023, il numero rimane alto, soprattutto nei casi in cui la vittima è uccisa in ambito familiare o da partner o ex partner. Che riflette forse una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, ma anche una realtà di domanda crescente di protezione.

La componente straniera delle vittime sembra aumentare, suggerendo che vulnerabilità legate a migrazione, status socioeconomico, mancata integrazione possono gravare nella dinamica della violenza di genere. Come in molti altri paesi, in Italia, non vengono denunciati e segnalati i casi di violenza in particolare domestica, non denunciati, in particolare nelle fasce più vulnerabili o nei contesti dove si riscontra una bassa fiducia nelle istituzioni. Nella raccolta dei dati si rivelano varie criticità, tra cui il ritardo nella loro acquisizione, il fatto che non siano sempre disaggregati per genere, etnia, età e non sufficientemente dettagliati, per valutare le differenze locali o socioeconomiche.

In Italia, la pandemia ha certamente accelerato per fenomeni preesistenti di violenza domestica e vulnerabilità nei rapporti di coppia, ma il picco maggiore dovuto al lockdown sembra rientrato nelle statistiche, con il ritorno alle consuetudini nella mobilità e nei contatti sociali.

Servizi di protezione e misure cautelari sono aumentati, segno che le istituzioni stanno rispondendo con provvedimenti più attivi e puntuali, ma la diffusione e l'efficacia di queste misure, dall'introduzione dei braccialetti elettronici, l'uso del Codice Rosso, gli ammonimenti,

---

137 Cit. Notizie d'Italia

richiedono valutazioni approfondite per capire quanto proteggano effettivamente le vittime.

Il futuro richiede un miglioramento della raccolta dati, come indicato, ma anche il potenziamento della prevenzione. Tramite educazione e sensibilizzazione. Supporto sociale e accesso ai servizi psicologici, sanitari e legali, in particolare nelle situazioni di isolamento.

E anche l'implementazione degli strumenti di protezione esistenti in modo più capillare ed efficiente. Come il monitoraggio reale dell'efficacia dei braccialetti elettronici o per vittime a rischio ed infine coerenza e puntualità degli interventi da parte delle forze dell'ordine.

## 2.7 VITTIME GLOBALI:TENDENZE DAL 2022 AL 2025

Nel 2023, in media circa 140 donne e ragazze al giorno sono state uccise da partner intimi o familiari, per un totale di circa 51.100 vittime globali, contro stime di 48.800 nel 2022<sup>138</sup>.

Nel mondo:

Sudan: in contesti di conflitto come quello del Sudan, la domanda di servizi per sopravvissute di violenza di genere è aumentata del 288% dal dicembre 2023 in poi a causa del deteriorarsi della situazione<sup>139</sup>.

Violenza sessuale in conflitti armati:

Il rapporto annuale delle Nazioni Unite (2025) segnala che nel 2024 ci sono stati oltre 4.600 sopravvissuti documentati alla violenza sessuale nei conflitti, con un aumento del 25% rispetto all'anno precedente<sup>140</sup>.

Europa, prevalenza generale:

Un rapporto dell'Unione Europea del 2024 mostra che una donna su tre ha sperimentato violenza fisica o minacce o violenza sessuale nell'età adulta, uno su sei ha subito violenza sessuale; una donna su cinque ha

---

138 <https://apnews.com>"An average of 140 women and girls were killed by a partner or relative per day in 2023, the UN says"

139 <https://www.unwomen.org> / "Alarming 288 per cent rise in demand for genderbased violence services in the last 12 months in Sudan | UN Women – Headquarters"

140 <https://www.un.org> "“Help Us Live With Dignity, Not Just Survive” New UN report calls for scaledup comprehensive services amid unprecedented levels of conflictrelated sexual violence – United Nations Office of the Special Representative of the SecretaryGeneral on Sexual Violence in Conflict"

subito violenza domestica, fisica o sessuale, da parte del partner, parente o qualcuno in casa<sup>141</sup>.

Spagna: nel 2024, secondo il sistema statistico nazionale, il numero di donne vittime di violenza di genere, nelle procedure con misure cautelari o provvedimenti di protezione, è diminuito del 5,2% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 34.684 vittime. Anche i casi di violenza domestica sono leggermente diminuiti (2,9%) rispetto all'anno precedente<sup>142</sup>.

I fattori che intervengono nell'evoluzione sono:

stress economico, disoccupazione, povertà: la crisi economica legata alla pandemia e le sue conseguenze, inflazione, perdita di lavoro, hanno aggravato condizioni utili alla violenza nella famiglia.

Isolamento sociale e limitazioni ai servizi: lockdown, quarantene, restrizioni, chiusure delle scuole, limitazioni nei trasporti hanno ridotto le reti di supporto e i canali di segnalazione.

Conflitti, disastri naturali, crisi ambientali: come evidenziato dal rapporto Spotlight dell'ONU (2025), l'aumento degli eventi climatici estremi, delle migrazioni forzate, e dell'insicurezza alimentare si associano a maggiori tassi di violenza di genere<sup>143</sup>.

Cambiamenti nelle leggi, nella consapevolezza, nei dati:

in alcuni paesi vi è una maggiore disponibilità e trasparenza nei dati, miglioramenti nei servizi legali e sanitari, e campagne di sensibilizzazione; in altri permangono gravi lacune.

---

141 [https://op.europa.eu/en/publicationdetail/publication/9677429b0eab11f0b1a301aa75ed71a1/?utm\\_source=chatgpt.com](https://op.europa.eu/en/publicationdetail/publication/9677429b0eab11f0b1a301aa75ed71a1/?utm_source=chatgpt.com) "2025 report on gender equality in the EU Publications Office of the EU"

142 <https://www.ine.es> "Press Release: Statistics on Domestic Violence and Gender Violence (SDVGV). Year 2024."

143 <https://www.ungeneva.org/en/newsmedia/news/2025/04/105530/climatecrisisdrivinggsurgegenderbasedviolenceunstudyfinds> "Climate crisis driving surge in genderbased violence, UN study finds | The United Nations Office at Geneva"

## 2.8 LIMITI E PROBLEMI METODOLOGICI

Molte vittime non denunciano per timore sociale, per mancanza di indipendenza economica, o anche mancanza di accesso ai servizi. Si riscontra una evidente differenza nella terminologia, tra paesi, studi, ricerche e variabilità nei criteri che definiscono i crimini. Tra violenza domestica, violenza di genere, partner intimo e così anche delle modalità di misurazione dei crimini.

Inoltre molti report sono pubblicati con uno o più anni di ritardo; rendendo incompleti dati rilevati come recenti.

Quelli che sono stati gli effetti delle restrizioni nell'accesso ai canali di registrazione, come i lockdown hanno certamente ridotto le segnalazioni, come abbiamo rilevato, falsando le tendenze.

Questo perché la pandemia COVID19 ha avuto un impatto significativo sull'aumento del rischio di violenza di genere, violenza domestica e IPV, almeno durante i periodi di restrizioni severe.

Inoltre, non si è osservato un aumento uniforme, infatti in alcune nazioni, i dati più recenti suggeriscono una lieve diminuzione nei casi registrati, sia eventualmente per i migliori meccanismi di protezione, ma probabilmente per effetto di quelle sottosegnalazione e dei cambiamenti nei criteri di registrazione.

Le donne assassinate da parte di partner o familiari restano una delle più drammatiche manifestazioni della violenza di genere, con numeri che nel 2023 superano i 50.000 casi, a livello globale.

Inoltre le crisi, sanitarie, economiche, climatiche e di conflitto, influenzano e amplificano il fenomeno, fortificando le vulnerabilità sociali quali povertà, sfollamento, degrado dei servizi, ad esempio.

Si rivela dunque importante migliorare la raccolta dati, avere uniformità delle definizioni, facilitando la disponibilità tempestiva dei dati, disaggregati per regione, età, status socioeconomico, orientamento sessuale, identità di genere e coinvolgendo soggetti particolarmente vulnerabili.

Anche le politiche pubbliche, devono poter disporre di risposte coordinate, includendo percorsi di supporto accessibili, durante le crisi sanitarie o le altre emergenze. Fornire protezioni legali efficaci, un presente sostegno psicologico anche gratuito, affinché sia accessibile a tutti. Creare programmi di prevenzione con interventi a livello comunitario e frtificare le campagne di sensibilizzazione. Puntando sugli investimenti nei sistemi di monitoraggio, in particolare in presenza segnalata di situazioni di disagio.

03



03

### **3.0 CRIMINOLOGIA :IL FENOMENO DELLA VIOLENZA E LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA**

#### **3.1.VIOLENZA DOMESTICA E GIUDIZI CIVILI**

L'allarmante diffusione di condotte di violenza domestica, nei confronti delle donne, nella gran parte dei paesi del mondo, ha portato all'adozione di numerosi interventi normativi nazionali e sovranazionali per il suo contrasto. La radice culturale del fenomeno, per lungo tempo tollerato e sottovalutato, in quanto ritenuto espressione di costumi sociali consolidati, solo negli ultimi decenni ha visto una più incisiva presa di coscienza internazionale con l'elevazione del contrasto alla violenza domestica e nei confronti delle donne nell'alveo della tutela dei diritti umani, con la conseguente introduzione di norme puntuali e più efficaci. I fatti di cronaca di episodi violenti anche mortali a scapito di donne per mano di loro partner maschili, degli ultimi anni sono in incremento. La sottovalutazione del fenomeno della violenza domestica e nei confronti delle donne nell'ambito dei giudizi civili e minorili ha avuto come conseguenza il verificarsi di fenomeni di vittimizzazione secondaria in danno delle madri e dei figli, esposti a condotte violente<sup>144</sup>. Questi modelli rivelano pregiudizi di genere discriminatori sottostanti e stereotipi di genere, dannosi per le donne. Ignorare la violenza del partner contro le donne, nella determinazione della custodia dei figli, può comportare gravi rischi per i bambini e quindi essa va considerata per

---

<sup>144</sup> L'attenzione sui procedimenti civili, quale luogo prioritario della vittimizzazione secondaria delle donne, trova riscontro nelle relazioni elaborate dalla piattaforma di esperti The Platform of Independent Expert Mechanisms on Discrimination and Violence against Women (EDVAW Platform. La EDVAW Platform nella conferenza di Strasburgo del 24 maggio 2019 dal titolo "Women's rights at the Crossroads: strengthening international cooperation to close the gap between legal frameworks and their implementation", disponibile all'indirizzo: <https://rm.coe.int/final-statement-vaw-and-custody/168094d880> ha espresso preoccupazione per i modelli in varie giurisdizioni del mondo che ignorano la violenza del partner contro le donne nel determinare i diritti di custodia dei figli.

garantire la loro efficace protezione. I membri della piattaforma ritengono che le relazioni violente tra genitori, colpiscono prevalentemente le donne e abbiano un impatto diretto sulla vita dei bambini, tuttavia la violenza contro le donne è raramente considerata un fattore rilevante dalle autorità nazionali, nelle decisioni sulla custodia dei figli. La violenza da parte del partner colpisce prevalentemente le donne, eppure la correlazione tra violenza domestica contro le donne e abuso sui minori, è spesso sottovalutata da professionisti e tribunali. Il pregiudizio di genere nei confronti delle donne in tali contesti, è prevalente poiché le donne sottoposte a violenza dai partner, sono a maggior rischio di ottenere esiti negativi relativamente ai diritti di visita e custodia. Inoltre, il pregiudizio di genere discriminatorio, porta spesso a diffidare delle donne, in particolare riguardo alle presunte false accuse di abusi sui minori e di violenza domestica. Come tutta la violenza di genere, anche la vittimizzazione secondaria ha profonde radici culturali. I rappresentanti delle istituzioni, in quanto espressione della società, possono essere portatori, anche inconsapevoli, di pregiudizi e stereotipi di genere che sono alla base della violenza domestica, con possibile tendenza a colpevolizzare la vittima. La vittimizzazione secondaria, con particolare riferimento a quella che rischia di realizzarsi nei procedimenti giurisdizionali di separazione, affidamento e di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, si realizza quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno della violenza, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazione della violenza. Il mancato accertamento delle condotte violente e la conseguente mancata valutazione di tali comportamenti nella adozione di provvedimenti di affidamento dei figli, ha come conseguenza l'emanazione di provvedimenti stereotipati che dispongono l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, senza distinguere tra il genitore violento e la genitrice vittima di violenza. Con conseguente imposizione alla madre, per provvedimento della stessa autorità giudiziaria, di assumere decisioni - peraltro sovente ostacolate dal genitore violento, con l'ulteriore pregiudizio per il minore che spesso

rimane privo dei necessari interventi di sostegno - per i figli insieme con l'autore della violenza, con il rischio di essere di nuovo esposto ad aggressioni, a pressioni o a violenti condizionamenti. Altra forma di vittimizzazione secondaria è rinvenibile nell'adozione di provvedimenti standardizzati, per la disciplina del diritto di visita del padre, quando i figli minori affidati congiuntamente ad entrambi i genitori siano collocati in via prevalente presso la madre; il mancato riconoscimento della violenza, o la sottovalutazione del fenomeno hanno come conseguenze l'omessa adozione di tutele per i figli e per le madri vittime di violenza, con il rischio che comportamenti violenti si realizzino di nuovo o in danno dei minori, nei periodi di frequentazione, o in danno della madre, nel momento in cui il padre prelevi o riceva i minori per l'esercizio del diritto di visita.<sup>145</sup> È stato osservato, un'evoluzione del rapporto di coppia violento o abusante, oltre a una possibile degenerazione del rapporto verso una deriva di aggressività fisica. In particolare su casi in cui la violenza all'interno delle mura domestiche, sfocia in alcuni casi in episodi omicidiari, dopo il protrarsi di condizioni di abuso, di sopraffazione o di vessazione. O quando la decisione della donna di porre fine alla relazione di coppia, è all'origine di reazioni inconsulte da parte dell'uomo, il quale, non accettando tale decisione e i suoi riflessi, decide di porre in essere atti persecutori, ai danni della ex moglie, o convivente, o fidanzata, con un'escalation di violenze o minacce che si rivela prodromica a un esito tragico. In tale contesto, nasceva il decreto legge n. 93/2013<sup>146</sup>. La questione vittimologica, è complessa e concerne la salvaguardia di diritti inalienabili ed è per questo che, in favore delle vittime e nel rispetto dei loro diritti, le istituzioni internazionali e in particolare, il Consiglio d'Europa, si sono più volte pronunciati invitando gli Stati ad una riflessione.

---

<sup>145</sup> Cit. Relazione LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA (...)

<sup>146</sup> Le Novità Del Decreto Legge Sulla Violenza Di Genere: Cosa Cambia Per I Reati Con Vittime Vulnerabili Un Esame Critico Delle Nuove Norme Sostanziali E Processuali Del D.L. N. 93/2013 Riguardanti I Delitti In Danno Di Soggetti Deboli Di Giuseppe Pavich. Da: 1. Premessa: Il Dibattito Sulla Violenza Di Genere E L'evoluzione Normativa Nazionale E Sovrannazionale.

### 3.2 ATTUAZIONI OPERATIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI: LA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Il processo di vittimizzazione può avere conseguenze serie sia a livello fisico che psicologico ed il loro superamento può essere lungo e complesso. Colpisce le donne che hanno subito violenza soprattutto in ambito familiare e nelle relazioni affettive questa, è quella effettuata dalle istituzioni con cui la vittima viene in contatto. Qualora operino senza seguire le direttive internazionali e nazionali, non garantiscano comportamenti rispettosi e tutelanti, tali da non ledere la dignità personale, la salute psicofisica e la sicurezza della vittima, sia essa la donna sia esso il minore vittima di violenza assistita. Come msi è già detto, una forma grave di vittimizzazione secondaria, può realizzarsi nei procedimenti di affidamento dei figli. In conseguenza della mancata applicazione dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, nel quale si prevede che al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza<sup>147</sup>. La severa repressione penale, di tutte le forme di violenza domestica, l'introduzione in forza delle norme richiamate di nuove fattispecie incriminatrici, di inasprimenti delle sanzioni già esistenti, rappresenta una valida risposta delle istituzioni per il contrasto del fenomeno, ma non ha dimostrato di avere l'efficacia deterrente auspicata. La richiamata radice culturale della violenza domestica, che induce a reprimerne solo le manifestazioni più gravi, quelle che emergono all'evidenza delle autorità giudiziarie penali, ha impedito al legislatore ed agli operatori di dedicare analoga attenzione ad un diverso ambito nel quale le condotte di violenza domestica, declinate in tutte le loro forme di violenza fisica, psicologica, economica, hanno presumibilmente la maggiore incidenza, quello delle relazioni familiari. È infatti all'interno della famiglia che i rapporti fondati sulla prevaricazione e sulla sopraffazione esplicano gli effetti più gravi e devastanti. È tra le mura domestiche che si concentra il numero

---

<sup>147</sup> Che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa.

più elevato di violenze, che conseguentemente hanno la maggiore difficoltà ad emergere come fenomeno. Nelle relazioni disfunzionali basate su rapporti di prevaricazione del partner violento sull'altra, si realizza il cosiddetto "ciclo della violenza" che vede susseguirsi una prima fase nella quale si realizzano le condotte preliminari della violenza, cui seguono prima i comportamenti violenti, e poi fasi di ricostituzione del legame, nelle quali l'uomo violento promette di non reiterare le condotte aggressive, si mostra premuroso e tende ad attribuire la responsabilità a condotte esterne, in altre occasioni imputate invece alla stessa vittima, in modo da riconquistarne la fiducia, anche in nome dell'unità familiare<sup>148</sup>. Sul piano criminologico, nel caso di violenze di genere perpetrate all'interno di una coppia, la donna è vulnerabile e non si ha una posizione paritaria rispetto all'uomo, mentre la giustizia riparativa presuppone, al contrario, che le parti siano in posizione di parità. Per esprimere una volontà libera e consapevole. Il rischio è quindi quello che la prima, in soggezione nei confronti dell'autore dell'offesa, vada incontro ad una seconda vittimizzazione, dichiarando di partecipare al programma solo per senso di colpa<sup>149</sup>. Gli interventi, soprattutto da parte del Consiglio europeo, sono stati numerosi e ripetuti, ma le attuazioni operative, a livello nazionale e internazionale, stentano a concretarsi. La Risoluzione n° 40/34 del 29 novembre dell'ONU (organizzazione nazioni unite) è stata sancita nel 1985. L'anno in cui l'Assemblea generale, approva la Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia, in favore delle vittime della criminalità e delle vittime di abusi di potere.

---

<sup>148</sup> Cap. I. La Vittimizzazione Secondaria Delle Donne Che Hanno Subito Violenza: Definizione E Ambito Dell'indagine Sottocap. 1.1. Il Ciclo Della Violenza E Il Fenomeno Della Vittimizzazione Secondaria.

<sup>149</sup> Elena Mattevi Giustizia Riparativa E Violenza Di Genere.

Brevi Considerazioni Su Una Relazione Possibile,

A Certe Condizioni Editore Associazione "Progetto Giustizia Penale" | Via Festa Del Perdono 7, 20122 Milano C/O Università Degli Studi Di Milano, Dipartimento Di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" Redazione@Sistemapenale.It . Il

Ntributo Riprende, Con Qualche Aggiornamento E Breve Approfondimento, Le Considerazioni Svolte Nell'ambito Del Convegno "Giustizia Riparativa E Violenza Di Genere: Una Relazione Pericolosa?", Organizzato Presso L'università Di Pisa, Dipartimento Di Giurisprudenza, Il 18 Marzo 2024, Con Il Coordinamento Scientifico Della Prof.Ssa Valentina Bonini E Della Prof.Ssa Emma Venafro

Nel 1987 il Consiglio europeo si esprimeva in favore delle vittime emanando la Raccomandazione n° 21, concernente l'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione.

Una pietra miliare, tra le disposizioni che sono state impartite dall'unione europea, è rappresentata sicuramente dalla Decisione Quadro del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima durante il procedimento penale. Il testo della decisione, redatto ormai più di dieci anni fa, che merita un'attenta revisione, e che avrebbe dovuto implicare una maggiore vigilanza sull'applicazione dei principi ivi esposti.

Nella Decisione Quadro del 15 marzo 2001 (2001/220/GAI), all'articolo 14, si ribadisce che “ciascuno Stato membro incentiva, attraverso servizi pubblici o mediante il finanziamento delle organizzazioni di assistenza alle vittime, iniziative atte a offrire un'adeguata formazione professionale alle persone che intervengono nel procedimento o comunque, entrano in contatto con le vittime, con particolare riferimento alle necessità delle categorie più vulnerabili”<sup>150</sup>

Nel 2001 a Bruxelles la Commissione delle Comunità Europee presenta il Libro Verde<sup>151</sup> relativo al risarcimento delle vittime in Europa e nel 2004 la Direttiva 2004/80/CE che regola l'indennizzo delle vittime nelle situazioni transfrontaliere. Affinché queste abbiano diritto ad ottenere un indennizzo equo per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo della comunità europea in cui il reato è stato commesso.

La President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, strumento di ricerca nasce negli Stati Uniti, sperimenta questo strumento d'indagine per conoscere l'entità del numero oscuro dei reati e agli inizi degli anni settanta viene realizzata, su un campione rappresentativo di 72.000 famiglie, la National Crime Victimization Survey.

In Italia si dovrà aspettare la fine degli anni novanta per avere la prima indagine sulla vittimizzazione.

---

<sup>150</sup> Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea, 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, L. 82/2 del 22.3.2001. Articolo 14.

<sup>151</sup> [COM (2001) 536]

Nell'articolo *Les proches des victimes d'homicide: des victimes à double visage*, si chiede se ai parenti delle vittime di omicidio possa essere parimenti riconosciuto lo status di vittima e quale sia la natura dell'interesse che spinge i congiunti delle vittime a vedersi riconosciuto tale status. L'autrice conclude sostenendo che sono tre gli aspetti coinvolti, uno di natura giuridica relativo all'esito del processo, uno sociale relativo all'esito del processo, uno sociale relativo al riconoscimento della propria sofferenza e l'ultimo personale connesso all'elaborazione del lutto e quindi al superamento della condizione divittima<sup>152</sup>.

---

<sup>152</sup> C. Rossi, "Les proches des victimes d'homicide : des victimes à double visage?", in *Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique*, vol. LIX, n° 1, janvier -mars 2006.

### 3.3 LA SPIRALE DELLA VIOLENZA

Quello sulla donna vittima e la percezione della violenza subita, è un argomento delicato e carico di sfumature sociali, culturali e personali che vanno considerate. Ad esempio, come dimostrano i dati emersi da una ricerca condotta tra le studentesse universitarie dell'Ateneo bolognese, in tema di *Gender –Based Violence, Stalking and Fear of Crime Prevention and Intervention*, inserita entro il programma dell'Unione Europea *Prevention of and Fight Against Crime*, l'atteggiamento riscontrato dalle studentesse universitarie, è il seguente: quando vengono aggredite da un conoscente, non solo sono restie alla denuncia, e a racconciare l'accaduto, ma si sentono in parte colpevoli. Questo è emerso in molte ricerche, che dimostrano come le donne denunciino in modo maggiore, se l'aggressione è avvenuta da parte di uno sconosciuto, minacciate con un'arma. Il rapporto criminale-vittima è importante, le donne violentate da persone conosciute non percepiscono se stesse come vittime di un delitto violento e per tale ragione si sentono responsabili dell'accaduto. Palesemente l'assunzione dei ruoli all'interno della società, appresi e interiorizzati, interviene in tale percezione distorta, sulla questione dei ruoli sessuali<sup>153</sup>.

Il riferimento in tali riflessioni, è agli studi in ambito psicologico sul fronte della "spirale della violenza". Modello comportamentale descritto da Lenore E. A. Walker, sulle situazioni di violenza contro le donne nelle coppie stabili. Entro una sequenza in cui si passa dall'accumulo della tensione, la percezione nella donna della crescita del senso di pericolo, alla fase di esplosione della violenza nel partner abusante, che diventa sempre più intensa con il passare del tempo, fino alla fase del pentimento e dell'apparente normalità, in cui l'uomo mostra rimorso e senso di colpa e cerca il perdono della compagna che crede che l'uomo sia cambiato

---

<sup>153</sup> Bisi R., Faccioli P. (A Cura Di), *Con Gli Occhi Della Vittima. Approccio Interdisciplinare Alla Vittimologia*, Francoangeli, Milano, 1996. In *Rivista Di Criminologia, Vittimologia E Sicurezza* – Vol. VII – N. 2 – Maggio-Agosto 2013 122 *Una Ricerca Sulla Violenza Di Genere Nell'ateneo Bolognese Di Roberta Bisi.*

davvero e cede, mantenendo in vita la relazione affettiva, entro la quale la violenza è nata. Esponendosi così al pericolo di una nuova aggressione. Le fasi si susseguono nel tempo in modo sempre più rapido, come in una sorta di vortice<sup>154</sup>.

La donna, soggetta al partner, anche economicamente, riprende quasi sempre la relazione, fino al successivo episodio di violenza, in un ciclo ripetitivo, anche per molti anni. L'ordinamento e gli operatori della giustizia, magistrati, avvocati, responsabili dei servizi socio assistenziali, consulenti, non riescono ad individuare la violenza nei comportamenti descritti spesso dalla vittima, solo di conflitto familiare. È questo è molto dannoso. Sia per la donna che ha subito la violenza, che non è riconosciuta come tale. E anzi spesso viene ritenuta responsabile e colpevolizzata, per non essersi sottratta alla spirale di violenza. Così come nei confronti dei minori che subiscono tali condotte violente. La radice culturale della violenza domestica, induce a reprimerne le manifestazioni più gravi, che emergono all'evidenza delle autorità giudiziarie penali e ha impedito al legislatore ed agli operatori di dedicare attenzione laddove le condotte di violenza domestica sono sviluppate in ogni forma di violenza fisica<sup>155</sup>.

La violenza di genere e la tutela dei diritti delle donne contro ogni forma di discriminazione, sono temi entrati nella cronaca quotidiana e nel dibattito mediatico, sollevando l'attenzione dell'opinione pubblica. La violenza degli uomini sulle donne si annida spesso all'interno delle mura domestiche e si nutre del dolore e della paura delle vittime, indotte al silenzio dal timore di essere ulteriormente umiliate, isolate e abbandonate nelle situazioni di fragilità che le affliggono. Questa forma di violenza trova terreno fertile in ogni tipo di cultura, famiglia e condizione economica, confermandosi quale fenomeno trasversale a tutta la società. Nonostante l'attenzione rivolta e gli interventi di contrasto messi in atto, la violenza di genere resta una problematica di civiltà che

---

<sup>154</sup> L. E. A. Walker, *The Battered Woman Syndrome*, 3rd Ed., New York, 2009, 91 Ss.

<sup>155</sup> Tratto Dalla Relazione Della Commissione Parlamentare Di Inchiesta Sul Femminicidio, Nonché Su Ogni Forma Di Violenza Di Genere. Cp.1. La Vittimizzazione Secondaria Delle Donne Che Hanno Subito Violenza: Definizione E Ambito Dell'indagine. Sottocap. 1.1. Il Ciclo Della Violenza E Il Fenomeno Della Vittimizzazione Secondaria.

richiede uno sforzo collettivo di crescita innanzitutto culturale e sociale. Solo diffondendo la cultura del rispetto, soprattutto tra giovani e giovanissimi, attraverso l'educazione all'eguaglianza e al rifiuto di ogni forma di sopraffazione, possiamo confidare di sradicarne le cause strutturali. Occorre, pertanto, individuare un'efficace modalità di comunicazione persuasiva, che tenga presenti le diverse forme di linguaggio della società, inclusi i social network <sup>156</sup>.

Per avere una visione più completa un'attenta analisi deve essere dedicata ai cosiddetti reati spia, ovvero a quei delitti che sono indicatori di una violenza di genere, in quanto potenziale e verosimile espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una donna in quanto tale.

---

<sup>156</sup> Raffaele Grassi Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Direttore Centrale della Polizia Criminale Dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale della polizia criminale servizio analisi criminale il punto il pregiudizio e la violenza contro le donne ministero dell'interno servizio analisi criminale Roma, novembre 2024 direzione centrale polizia criminale <https://www.poliziadistato.it/statics/17/rapporto-violenza-sulle-donne.pdf>

### 3.4 LA VITTIMOLOGIA

La Vittimologia è lo studio della vittima di un crimine, della sua personalità, delle sue caratteristiche psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con il criminale e del ruolo che ha eventualmente assunto nella genesi del crimine (Gulotta,1976)<sup>157</sup>. È quella disciplina che studia il comportamento violento dalla parte della vittima, ma che non trascura l'autore del reato e il contesto in cui il delitto avviene (Fornari, 2021)<sup>158</sup>. Il termine vittima non ha un'etimologia incerta, ma comunque deriva dal latino *victima*. Riporta all'idea del sacrificio, in società ed epoche differenti sia umano che animale, con funzione di elemento catalizzatore. Nella nostra legislazione penalistica, riguarda l'accezione di persona offesa dal reato, che ha la facoltà, art. 746 codice di procedura penale, di costituirsi parte civile durante il processo, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito. La vittima di reato, secondo gli orientamenti è un soggetto che soffre a livello fisico, emotivo, che subisce le conseguenze di un'azione criminosa, oppure soggetto che approfittando della condizione di vulnerabilità a seguito di reato cerca l'ottenimento di benefici e privilegi. La vittimologia, secondo G.Gulotta<sup>159</sup>, può essere definita come “una disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima di un crimine, delle sue caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con il criminale e del ruolo che ha assunto nella genesi del crimine”<sup>160</sup>. Sulla vittimologia<sup>161</sup>, i primi studi, risalgono a partire dagli anni quaranta. Nel 1948, H. Von Hentig scriveva un'opera dal titolo “*The criminal and his victim*”. E dopo quell'opera l'attenzione, che

<sup>157</sup> G. Gulotta, *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976, p. 23.

<sup>158</sup> Dai bisogni delle vittime all'analisi della testimonianza Prof.ssa Laura Seragusa A.A. 2020 – 2021

<sup>159</sup> Cit. G. Gulotta, *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976, p. 23.

<sup>160</sup> G. Gulotta, *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976, p. 9. umani che versano in uno stato di sofferenza, includendo perciò anche le vittime di calamità naturali, e comprendendo, in tal modo, anche forme di vittimizzazione che prescindono dall'arbitrarietà degli uomini, dalla volontarietà dell'azione o dalla colpevolezza dell'agente.

<sup>161</sup> S. Sicurella *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima* Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. VI – N. 3 Settembre-Dicembre 2012 62

era sull'autore del reato, si sposta sul carattere duale dell'interazione criminale: reo e vittima quale coppia di attori sociali. Altri studiosi, si sono da allora sempre più occupati del ruolo fondamentale della vittima. La vittima del reato è stata per lungo tempo oggetto di scarsa attenzione. Nel Medioevo, il reato non era visto come violazione di un interesse privato della vittima, ma come una minaccia alla pace sociale. Da qui la giustizia penale diviene monopolio dello Stato e la vittima è esclusa dal processo penale, i cui indiscussi protagonisti divengono lo Stato, nel ruolo dell'accusa, e il reo<sup>162</sup>. Pertanto, la vittima viene marginalizzata, solo a testimone<sup>163</sup>, le cui istanze nei confronti dell'autore del reato sono confluite nell'alveo dell'esercizio pubblico dell'azione penale<sup>164</sup>. Solo nel 1660 il termine *vittima* fu utilizzato per la prima volta nel senso di persona ferita, torturata o uccisa da un'altra persona<sup>165</sup>. Un primo interesse verso la vittima si ha ad opera della Scuola Positiva, che la qualifica come terzo protagonista della giustizia penale, accanto allo Stato e al reo<sup>166</sup>. Il termine *vittimologia*, usato per designare lo studio

---

162 Cfr., ad esempio, E. VENAFRO, Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di E. Veafro e C. Piemontese, Torino, 2004, p. 12.; F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, cit., p.224

163 Cfr. D. RIPONTI, *La vittima nel quadro della giustizia penale, Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Milano, 1995, p. 56; E. R. ZAFFARONI, *En torno de la cuestión penal*, Buenos Aires, 2005, p. 11

164 Un primo passo verso questa pubblicizzazione del diritto e del processo penale si riscontra nel *Volksrechten* del VI secolo d.C., quando il consolidamento della pace e della stabilità interne veniva progressivamente previsto tra gli obiettivi del regime monarchico. Viene introdotta un'udienza pubblica, volta all'assunzione delle prove e alla conciliazione tra le parti, che ha l'unico scopo di superare la vendetta privata, attraverso la declaratoria di obbligatorietà delle risultanze dell'attività di conciliazione. Sull'evoluzione storica del diritto e del processo penale v. F. KRAUSS, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1983, p. 283.

Università degli Studi di Ferrara DOTTORATO DI RICERCA IN "Comparazione giuridica e storico-giuridica" CICLO XXII COORDINATORE Prof. Diego Arrigo Manfredini LA VITTIMA NEL SISTEMA PENALE

165 SOU-CCJ230 *Introduzione al sistema di giustizia penale americano. Vittime e tipologie di vittime*. Shanell Sanchez

166 17 Cfr. E. FERRI, *Principi di diritto criminale*, Torino, 1928, p. 581; ID, *Sociologia criminale*, Torino, 1930, II, 5 ed, p. 461. Ad ogni modo, già nella prima metà del XIX secolo T. DE QUINCEY, *De l'Assassinat Consideré comme un des Beaux-Arts*, Paris, 1963, manifestò la convinzione che alcuni individui fossero, per talune caratteristiche personali, più predisposti rispetto ad altri a divenire vittime di omicidio; in seguito, A. VON FEURBACH, *Narratives of Remarkable Criminal Trials*, London, 1846, riaffermò l'idea – in relazione ad un caso di parricidio – che la vittima potesse essere in alcuni casi all'origine del crimine. 18 Cfr. E. FERRI, *Il diritto di punire come funzione sociale*, in *Arch. psych.*, II, 1182, p. 76-77; R. GAROFALO, *Riparazione alle vittime del delitto*, Torino, 1887; E. FERRI, *Relazione sul Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti* (1921), *Principi di diritto criminale*, Torino, 1928, p. 732.

della vittima nel considerare l'azione criminale, fu coniato dallo psichiatra Frederick Wertham<sup>167</sup> nel suo testo *The Show of violence* (1949)<sup>168</sup>, al fine di introdurre una prospettiva sociologica del soggetto offeso dal reato<sup>169</sup>. Le articolazioni della prospettiva vittimologia sono attribuite a Benjamin Mendelsohn e Hans von Hentig, che fu il primo a studiare la vittima del reato in modo sistematico, al fine di tipizzarne le caratteristiche e il contributo alla causazione del crimine, nel 1948 pubblicò *The criminal and his victim*<sup>170</sup>. Opera dedicata alla vittima del reato. Secondo il criminologo tedesco, nell'interazione dinamica criminale-vittima, la vittima è uno dei fattori causali del crimine: *autore e vittima sono legati da una relazione [...] che li rende complementari [...] dove si strutturano segni, messaggi, gesti significativi che contribuiscono attivamente alla commissione del reato*". Dopo gli anni quaranta, si sviluppano gli studi di natura vittimologica, ma le tracce si vedono già a partire dalla fine dell'800. Thomas de Quincey<sup>171</sup>, scrittore vissuto tra il 1785 e il 1859, che aveva già intuito il ruolo rilevante della vittima. Secondo lo scrittore, esistono di personaggi che s'adattano meglio al disegno dell'assassino<sup>172</sup> e scrive in modo satirico: essere un uomo per bene, avere buona salute e non essere un personaggio pubblico<sup>173</sup>. Hans Von Hentig<sup>174</sup>, ritiene che l'appartenenza al genere femminile, la giovane età o l'anzianità, la debolezza mentale, l'appartenenza a minoranze etniche o razziali, la depressione e la solitudine, attirino il criminale che individua nella vulnerabilità un facile bersaglio. Alcuni reati, e in definitiva le vittime di reati, sono esclusi da queste tipologie, come i reati dei colletti bianchi e i

---

167 Fredric Wertham (Monaco di Baviera, 20 marzo 1895 – Kempton, 29 novembre 1981) psichiatra tedesco vissuto negli Stati Uniti.

<sup>168</sup> Lo spettacolo della violenza di Wertham, Fredric, 1895-1981. 1949 Editore Garden City, NY Doubleday

169 <https://evasimola.altervista.org/i-pionieri-della-vittimologia/>

170 Il criminale e la sua vittima : studi sulla sociobiologia del crimine. Hans von Hentig. Archon Books , 1948 - 461 pagine

171 Thomas Penson de Quincey (Greenheys, 15 agosto 1785 – Edimburgo, 8 dicembre 1859) scrittore, giornalista e traduttore.

172 T. De Quincey, L'assassinio come una delle belle arti, SE, Milano, 1987, p. 53.

173 Ibidem.

174 Hans von Hentig (9 June 1887, in Berlin – 6 July 1974, in Bad Tölz) psicologo criminale tedesco. Von Hentig, H. (1948). *Il criminale e la sua vittima: studi sulla sociobiologia del crimine*. New Haven: Yale University Press

reati societari<sup>175</sup>. Ci sarebbe una predisposizione nelle vittime, connessa al possesso di determinate caratteristiche bio fisiologiche, psicologiche e sociali<sup>176</sup>. Ezzat Fattah<sup>177</sup> sottolineò che la scelta della vittima, avvenga da parte del criminale, in base alle sue caratteristiche, analizzando i fattori di predisposizione vittimogena, le variabili sociodemografiche, occupazionali e anche l'ambiente, oltre alla devianza e la transitorietà della situazione<sup>178</sup>. La probabilità di divenire una vittima, sarebbe dipendente dalla vulnerabilità dei soggetti. Benjamin Mendelsohn<sup>179</sup>, concentrando l'attenzione sul rapporto che intercorre tra la vittima e il reo, durante l'interazione criminale, intravede una partecipazione morale da parte della persona offesa che può avere gradi d'intensità variabili e può anche essere del tutto assente, come nei casi in cui le vittime siano bambini innocenti. Ci sono diverse categorie di vittime, da quella innocente fino a quella più colpevole, mentre i gradi intermedi, comprendono la vittima meno colpevole dell'autore, la vittima colpevole tanto quanto l'autore e la vittima più colpevole dell'autore, in quella che A. Saponaro definisce scala della partecipazione della vittima<sup>180</sup>. Nel 1978, Hindelang, Garofalo e Gottfredson<sup>181</sup>, nella *teoria degli stili di vita*, ritengono che le abitudini incidano sul rischio di vittimizzazione. Lo stile di vita, derivante dal ruolo sociale, dalla posizione nella struttura sociale e dalla componente razionale, in base alla quale si può decidere quale stile adottare e assumersene i rischi. Determinanti, secondo tali studi, in un processo di vittimizzazione. Nel 1979, invece, Cohen e Felson<sup>182</sup> elaborano la *teoria delle attività di routine*, la quale prevede

---

175 Burgess, AW (2013). *Vittimologia: teorie e applicazioni*. (3a ed.). Burlington: Jones e Bartlet

176 A. Saponaro, *Vittimologia*, Giuffrè, Milano, 2004

177 Ezzat Fattah nella sua opera "La victime est-elle coupable?" (1971), dopo aver esaminato una casistica di 50 casi giudiziari di omicidio a scopo di rapina, mise in luce alcuni fattori che contribuiscono alla scelta della vittima da parte dell'aggressore.

178 A. Saponaro, op. cit, 2004.

179 Benjamin Mendelsohn è stato uno dei primi criminologi a creare una tipologia di vittima, negli anni '50. Mendelsohn, B. (1976). *Vittimologia e tendenze della società contemporanea*. *Vittimologia*, 1 (1), 8-28.

180 Di Saponaro: Saponaro A., *Vittimologia. Teorie, concetti, prospettive*, Giuffrè, Milano, Sintesi del corso di Criminologia.

181 M.J. Hindelang, M.R. Gottfredson, J. Garofalo, *Victims of personal crime: an empirical foundation for*

*Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza* – Vol. VI N. 3 Sett.-Dic.2012 67

<sup>182</sup> L. E. Cohen, M. Felson, "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach", in *American Sociological Review*, n° 44, 1979

che il numero dei reati sia connesso alle interazioni sociali intrattenute dagli individui e dalle attività da loro svolte. Comunque l'attività criminale necessita di un aggressore motivato, una vittima designata e l'assenza di protezione<sup>183</sup>. Rodney Stark<sup>184</sup>, alla fine degli anni ottanta, si concentra sulla variabile residenza e, dando vita alla Deviance Places Theory<sup>185</sup>, cerca di dimostrare come, in base al luogo di residenza, si possa avere una maggiore o minore vulnerabilità e, quindi, una diversa probabilità di vittimizzazione. Secondo tale prospettiva, chi vive in zone urbane disorganizzate avrà un rischio maggiore di incorrere in episodi di vittimizzazione. Come spiega E. Viano<sup>186</sup>, perché la vittima si riconosca come tale, deve subire un danno, riconoscersi come vittima, decidere quale strada intraprendere, denuncia penale o confidenza fatta a qualcuno. Ottenere il riconoscimento da parte della società, della comunità di riferimento, al fine di ricevere sostegno sociale e solidarietà. La vittimologia ha sicuramente il merito di aver messo in luce, a figura della vittima, da intendersi non solo come chi è vittima di un crimine, ma anche come parte attiva, che può diventare preponderante durante un processo di vittimizzazione. Secondo alcuni orientamenti, questa non si occupa solo delle vittime di reato ma, interessa tutte le vittime. Questa disciplina secondo gli studiosi<sup>187</sup>, ha integrato i fattori predisponenti con i fattori preparanti e scatenanti, le variabili individuali con le variabili situazionali, tralasciando l'imperante focalizzazione unicamente sugli aspetti e dei fattori criminogeni. Le conseguenze della vittimizzazione influenzano a breve, a medio e a lungo termine alcuni processi cognitivi,

---

<sup>183</sup> F. P. Williams III, M.D. McShane, op. cit.

<sup>184</sup> Rodney Stark nato a Jamestown nel 1934, si è spento a Woodway il 21 luglio 2022 è stato professore di Sociologia e Religione Comparata presso l'Università di Washington. È autore di 12 libri e decine di articoli, principalmente nei settori della religione, della criminalità e della devianza. Nel 1986 il suo libro, "The Future of Religion: Secularization, Revival and Cult Formation" (University of California Press), scritto in collaborazione con William Sims Bainbridge, ha vinto il premio "Outstanding Book Award" della Society for the Scientific Study of Religion

<sup>185</sup> R. Stark, "Deviant places: a theory of the ecology of crime", Criminology, vol. 25, n° 4, 1987.

<sup>186</sup> E. Viano, "Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica", in Balloni A., Viano E. (a cura di), IV Congresso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese, Clueb, Bologna, 1989.

<sup>187</sup> M. M. Correrà, P. Martucci, La Vittimologia, in G. Giusti, Trattato di medicina legale vol. 4 - Genetica, psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro, Cedam, Padova, 2009, p. 475.

in particolare la memoria, l'attenzione e l'elaborazione delle informazioni. La Vittimizzazione secondaria, così anche definita, può essere provocata da un atteggiamento di insensibilità, anche inconsapevole, nei confronti della vittima, anche magari dettato dalla gestione abitudinaria del reato, senza fare attenzione al soggetto persona che lo ha subito su di sé. E inoltre, può avvenire attraverso processi di vittimizzazione processuale, giudiziaria, peritale, assistenziale. Il ruolo degli operatori di polizia, che sono le prime persone con cui le vittime entrano in contatto, è determinante per favorire il recupero post traumatico conseguente a un crimine. Il modo in cui le persone elaborano l'esperienza di aver subito un crimine, dipende anche dalle loro esperienze successive al crimine stesso. Questa, è il danno aggiuntivo che una persona subisce, non solo dal crimine o dal trauma originario, *primaria*, quanto dalle risposte sociali, istituzionali o interpersonali che incontra nel momento in cui cerca aiuto, giustizia o supporto, *secondaria*. Queste risposte possono includere il biasimo, definito *victim blaming*, che comprende il non credere alla vittima, la minimizzazione del danno, le procedure invasive o insensibili, il persistere di stereotipi, oppure sistemi giudiziari o di assistenza che non riconoscono la gravità e le conseguenze del fatto o aggravano il dolore della vittima. Il *second rape* è un termine usato nell'ambito di vittime di stupri, per indicare come anche operatori sanitari, sociali, forze dell'ordine, possano reiterare il crimine simbolicamente sulla vittima con atteggiamenti inappropriati. Il processo di vittimizzazione secondario, viene analizzato anche attraverso il concetto di *procedural justice*, giustizia procedurale, che spiega, quanto le vittime percepiscano che il processo, legale, sanitario, sociale, sia equo, rispettoso e riconoscente. La mancanza di queste condizioni, aumenta la probabilità di vittimizzazione secondaria. Tra le sue tipologie ci sono: il *Blaming*, che è la modalità di attribuire responsabilità alla vittima, "perché non ha fatto questo o altro"; "se avesse fatto altro non sarebbe successo" la *Minimizzazione*, ovvero il ridurre la gravità del fatto o del danno subito. *L'Evitamento della vittima*, modalità di evitare di affrontare il dolore, ignorare, non fornire supporto adeguato. Le *Risposte istituzionali* negative o inadeguate, come

procedimenti giudiziari che sembrano ostili, o rivelano mancanza di protezione, reiterando procedure mediche e forensi invasive o ripetitive senza considerazione del trauma<sup>188</sup>. La vittimizzazione secondaria può aggravare traumi psicologici preesistenti, aumentare sintomi di PTSD, sindrome post traumatica da stress, ansia, depressione. Portare a ridurre la fiducia nelle istituzioni e nella "giustizia. Può ostacolare il processo di guarigione, frugere da deterrente sulla richiesta di aiuto e la denuncia del crimine. Il *Development and Validation of the Secondary Victimization Scale* (2022) esplora la costruzione di una scala per misurare questi tre tipi di vittimizzazione secondaria, nelle vittime di stupro. La violenza sessuale è onnipresente nella storia delle relazioni umane, con la vittima percepita come responsabile della propria sventura. Questo fenomeno è definito vittimizzazione secondaria e si manifesta attraverso la tendenza a incolpare, minimizzare la sofferenza ed evitare la vittima<sup>189</sup>. La *Secondary Victimization of Rape Victims: Insights from Mental Health Professionals* (2000)<sup>190</sup> è un'indagine su operatori della salute mentale che evidenzia quanto frequentemente percepiscano che vittime di stupro siano nuovamente vittimizzate da comportamenti insensibili da parte di professionisti. Le vittime di stupro possono rivolgersi ai sistemi legali, medici e di salute mentale per ricevere assistenza, ma esiste una crescente letteratura che indica che a molte vittime viene negato l'aiuto da parte di questi enti. L'aiuto che le vittime ricevono spesso le lascia con la sensazione di essere state nuovamente vittime. Queste esperienze negative sono state definite "secondo stupro" o "vittimizzazione secondaria". Il *Domestic Violence Survivors Navigating the Family Law System*, Studio australiano, 2016 circa, pubblicato nel 2017, condotto su 22 donne sopravvissute alla violenza domestica: il percorso legale post-separazione ha spesso comportato silenziamento, accuse di alienazione parentale, pressioni a soluzioni mediative che non erano sicure. Queste sono tutte esperienze che amplificano la vittimizzazione originaria . Le

---

<sup>188</sup> Cit. Office of Justice Programs <https://www.ojp.gov/>

<sup>189</sup> Tavares SM, Pimentel CE, Paiva TT, Pereira CR. Development and Validation of the Secondary Victimization Scale. *Psychol Rep.* 2023 Oct;126(5):2594-2615. doi: 10.1177/00332941221092652. Epub 2022 Apr 26. PMID: 35469486.<sup>1</sup>

<sup>190</sup> Campbell R, Raja S. Secondary victimization of rape victims: insights from mental health professionals who treat survivors of violence. *Violence Vict.* 1999 Fall;14(3):261-75. PMID: 10606433.

loro accuse di violenza le hanno messe in contrasto con un sistema che valorizza gli accordi mediati e la genitorialità condivisa<sup>191</sup>.

Il *Secondary traumatic stress among victim advocates*, è uno studio su cura-operatori/volontari che affiancano vittime: trovata una prevalenza di STS secondary traumatic stress attorno al 50%. I fattori di rischio includono il numero di ore lavorate, il contatto diretto con casi gravi .

Lo scopo di questo studio era stabilire la prevalenza dello stress traumatico secondario (STS) tra i difensori delle vittime e determinare se i fattori di rischio (per lo sviluppo dello STS) sono applicabili ai difensori delle vittime. I risultati suggeriscono che l'esposizione cumulativa a traumi agisce come fattore di rischio per lo sviluppo di STS tra i difensori delle vittime<sup>192</sup>. La *Secondary victimization of war veterans with PTSD in Croazia*, parla dei veterani di guerra, che soffrono di PTSD e hanno riferito, mancanza di riconoscimento sociale e accuse implicite che la loro condizione fosse frutto della loro colpa piuttosto che delle esperienze traumatiche. Questa rivittimizzazione è caratterizzata da una risposta istituzionale deludente da parte delle professioni di aiuto, insieme a una mancanza di riconoscimento e supporto sociale dopo la guerra. Si assiste così a un processo di colpevolizzazione della vittima, in cui i veterani affetti da PTSD venivano accusati di aver causato la propria malattia a causa delle loro caratteristiche psicologiche precedenti al trauma<sup>193</sup>. Ci sono alcuni fattori sia culturali che stereotipi, che

<sup>191</sup> Laing L. Secondary Victimization: Domestic Violence Survivors Navigating the Family Law System. *Violence Against Women*. 2017 Oct;23(11):1314-1335. doi: 10.1177/1077801216659942. Epub 2016 Aug 23. PMID: 27555598. studio qualitativo che ha esplorato le esperienze di 22 donne sopravvissute alla violenza domestica che hanno cercato di negoziare accordi genitoriali sicuri dopo la separazione attraverso il sistema di diritto di famiglia australiano. (..) Le risposte scettiche, le accuse di alienazione genitoriale e le pressioni ad accettare accordi non sicuri hanno esacerbato gli effetti della violenza post-separazione. I temi centrali nelle narrazioni delle donne sul loro coinvolgimento con il sistema di diritto di famiglia – silenziamento, controllo e indebolimento della relazione madre-figlio – rispecchiavano le dinamiche della violenza domestica, suggerendo il concetto di vittimizzazione secondaria come utile strumento per comprendere le loro esperienze.

<sup>192</sup> Benuto LT, Newlands R, Ruork A, Hooff S, Ahrendt A. Secondary traumatic stress among victim advocates: prevalence and correlates. *J Evid Inf Soc Work*. 2018 Sep-Oct;15(5):494-509. doi: 10.1080/23761407.2018.1474825. Epub 2018 Jun 1.

<sup>193</sup> Vukusić H, Wilson JP, Gregurek R, Komar Z, Pavić L, Gogić B. Secondary victimization of war veterans with post-traumatic stress disorder: the croatian experience. *Psychiatr Danub*. 2003 Jun;15(1-2):13-23. PMID: 19112368. Questo articolo analizza il fenomeno della vittimizzazione secondaria o rivittimizzazione dei veterani di guerra croati affetti da disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Questo articolo traccia le origini di questi fenomeni in Croazia e li confronta con quelli di altre

facilitano la vittimizzazione secondaria, idee preconcepite su colpa, su come ci si comporta se si è vittima, identità di genere o etnia. Ma anche strutture istituzionali e legali rigide, poco sensibili, oltre a procedure poco trasparenti, tempi lunghi, mancanza di formazione del personale e assenza di supporti psicologici integrati. Ed infine mancanza di formazione o consapevolezza tra operatori sociali, della salute, e della giustizia. L'isolamento sociale della vittima, unito alla mancanza di supporto relazionale, di famiglia e amici che non credono o minimizzano, infine completano un quadro desolante. Per limitare o prevenire la vittimizzazione secondaria, le ricerche rivelano così, che sia necessaria la formazione specifica per gli operatori. Sia riguardo al trauma, ma anche all'empatia e la preparazione all'ascolto attivo. Maggiori procedure indotte, che tengano conto del vissuto della vittima, offrano supporto e ne proteggano la dignità. Supporto sociale e comunitario che abbia maggiori reti di sostegno e gruppi di ascolto. Fino ad un auspicabile miglioramento della giustizia procedurale e possibilità per la vittima di partecipare e comprendere il processo. Perché è imprescindibile che istituzioni sanitarie, giudiziarie, sociali sviluppino politiche e pratiche, culture operative, che siano sensibili al trauma, che ascoltino davvero le vittime e che riconoscano il valore di un sostegno empatico. Lo studio IPSAD<sup>194</sup> del CNR (2022) Italian Population Survey on Alcohol and Other Drugs, uno studio sull'uso di alcol ed altre sostanze psicoattive, lecite ed illecite sulla popolazione in generale, ha stimato che il 50,9% delle donne tra 18 e 84 anni ha subito almeno una volta nella vita violenza fisica o psicologica. Di queste, solo il 5% ha denunciato l'accaduto. Le motivazioni del non denunciare includono: l'atto non percepito come perseguibile (50,3%), perdono/giustificazione

---

popolazioni traumatizzate in tutto il mondo, integrando il corpus di conoscenze consolidato che conferma come la negazione del PTSD nei veterani di guerra sia un fenomeno sociale diffuso che attraversa la storia, oltrepassando i confini nazionali e culturali.

194 Lo studio segue fedelmente le linee guida fornite dall'Emcdda (*European Monitoring Centre for Drug and Drug abuse*) di Lisbona e permette di soddisfare il debito informativo del Paese relativamente al primo dei cinque indicatori epidemiologici proposti dal consiglio d'Europa. <https://www.epid.ifc.cnr.it/project/ipsad/>

dell'aggressore (16,6%), vergogna (9,8%), paura dell'aggressore (7,1%), di non essere creduta (6,6%), sfiducia nel sistema giudiziario (6,8%). Questi dati dimostrano che il timore di risposte negative e la mancata di credibilità sono fattori deterrenti alla denuncia. Indice implicito di vittimizzazione secondaria.

Secondo l'ISTAT, istituto di statistica nazionale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito nel corso della vita qualche forma di violenza fisica o sessuale: 20,2% violenza fisica, 21,0% violenza sessuale. Di queste, il 13,6% ha subito violenza da partner o ex-partner; le forme più gravi della violenza sessuale sono state subite da 5,4%. Le donne sono maggiormente soggette al rischio di subire scippi o borseggi, mentre gli uomini hanno più probabilità di diventare vittime di rapine o minacce. Dalle prime inchieste italiane emerge che solo il 35,7% dei reati, consumati o tentati, è a conoscenza delle forze dell'ordine. Nel 2022 i Centri antiviolenza della rete D.i.Re hanno accolto 20.711 donne. La Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio in Italia su "La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale" (approvata nel 2022)<sup>195</sup> segnala che, su 2.089 procedimenti studiati nel trimestre marzo-maggio 2017, il 34,7% conteneva allegazioni di violenza. In molti procedimenti, la relazione rileva, che non vengono fornite le necessarie tutele alle donne vittime, o che le autorità non le riconoscono adeguatamente, con conseguenze gravi per vittime e figli, cioè forme di vittimizzazione secondaria<sup>196</sup>. Nel caso J.L. contro l'Italia sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 27 maggio 2021<sup>197</sup>, l'Italia è stata condannata per non aver protetto la vittima da ulteriore forma di violenza: nello specifico, per il linguaggio e gli argomenti usati nelle motivazioni di una sentenza per violenza sessuale, contenenti stereotipi sessisti che hanno violato l'articolo 8 della

<sup>195</sup> <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/372013.pdf>

<sup>196</sup> Da ANCI

<sup>197</sup> Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 27 maggio 2021 - Ricorso n. 5671/16 - Causa J.L. contro l'Italia © Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico. Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Convenzione Europea dei Diritti Umani<sup>198</sup>. Pochi sono i dati sistematici su larga scala che misurano l'esperienza soggettiva della vittima rispetto a risposte istituzionali o procedurali. I dati su cui ci si basano le ricerche, provengono da report qualitativi, associazioni, centri antiviolenza e commissioni parlamentari.

---

198 Unitesi

04



04

## **4.0 LE LEGGI IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE**

### **4.1 LE NORME DAL 1996 AL 2013**

#### **Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale"**

L. 66/1996:

"Norme contro la violenza sessuale", ha riformato il quadro normativo in Italia, spostando la tutela della vittima dalla sfera della moralità a quella della persona. Ha introdotto l'unicità del reato di "atti sessuali" per eliminare la distinzione umiliante tra "violenza carnale" e "atti di libidine", oltre a stabilire pene più severe e garantire una maggiore tutela per le vittime. La legge del 15 febbraio 1996 n.66 persegue l'obiettivo di tutelare l'integrità non solo fisica ma anche psichica dei soggetti più esposti alle aggressioni e alle violenze sessuali ed ha uno scopo preventivo e punitivo, le pene previste per chi si macchia di violenza sessuale sono, infatti, più severe rispetto al passato. La scelta compiuta dal legislatore con l'applicazione della legge n. 66/1996 è stata quella di introdurre la definizione di un'unica ipotesi di reato denominato "atti sessuali", includendo così, in tale espressione, anche quei casi in cui non vi è stato un contatto fisico tra vittima e aggressore. Con ciò si è voluto eliminare la necessità di indagini, umilianti per la vittima, volte ad identificare nel caso concreto la specifica condotta compiuta dal colpevole. La precedente normativa prevedeva, infatti, sia l'ipotesi di violenza carnale, sia l'ipotesi di atti di libidine con applicazione di pene differenti.

#### **Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" L. 154/2001**

La Legge 4 aprile 2001, n. 154, nota come "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", ha introdotto gli ordini di protezione contro gli

abusi familiari, integrando gli articoli 342-bis e 342-ter nel Codice Civile e l'articolo 736-bis nel Codice di Procedura Civile. La legge prevede l'emissione di provvedimenti da parte del giudice, come l'allontanamento dalla casa familiare e la cessazione della condotta pregiudizievole, per proteggere le vittime di violenze fisiche o morali all'interno della famiglia, potendo intervenire sia in ambito civile che penale

**Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” D. Lgs. 216/2003**

Il D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 attua la direttiva europea 2000/78/CE, stabilendo il principio di parità di trattamento tra le persone nel settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, contro la discriminazione basata su religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale. Questo decreto impone misure per prevenire discriminazioni dirette e indirette e prevede una tutela giurisdizionale per i diritti violati, senza però impedire differenze di trattamento basate su requisiti essenziali e proporzionati per svolgere determinate attività lavorative.

**Legge 11 agosto 2003, n. 228 , “Misure contro la tratta di persone” L. 228/2003**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la

dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

**Legge 9 gennaio 2006, n. 7, "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminile" L. 7/2006**

Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminile, chiunque pratici l'infibulazione è punito con la reclusione da 4 a 12 anni, pena aumentata di 1/3 se la mutilazione viene compiuta su una minorenne, nonché in tutti i casi in cui viene eseguita per fini di lucro. È necessario fare opera di sorveglianza e prevenzione, soprattutto nei confronti delle figlie delle donne che hanno già subito mutilazioni nel loro Paese d'origine. L'art. 4 della legge prevede che il Ministero della salute emani Linee guida destinate alle figure professionali sanitarie e ad altre figure, che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove si effettuano pratiche di mutilazione genitale, per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.

**Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori". Convertito in legge dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 L. 38/2009**

Il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, ha introdotto significative novità legislative, soprattutto la figura dell'art. 612-bis del Codice Penale che sanziona il reato di atti persecutori (stalking), e ha previsto strumenti di tutela per le vittime, come l'ammonimento del questore e l'istituzione di un numero verde nazionale di assistenza.

**Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province". Convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119 L. 119/2013.**

Il decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013 segna una tappa importante nel dibattito riguardante le misure da adottare nel contrasto dei delitti su vittime inseribili in quella definita come violenza di genere.

## APPENDICE

### ***La violenza di genere: riflessione socio-criminologica sugli aspetti educativi***

*Di Dr.ssa Gloria Mazzeo*

*Sociologa, Criminologa*

La *violenza di genere* è argomento di cronaca ormai all'ordine del giorno. Tutti ne parlano, ne fanno dibattito televisivo, spettacolarizzazione, ma di fatto per chi come me è un addetto ai lavori da quasi 30 anni, la realtà è che nonostante le chiacchiere e le anche battaglie politico-istituzionali, nonché gli adeguamenti legislativi, le donne continuano ad essere vessate e uccise in virtù del loro genere che la storia e la sub cultura machista ha sempre voluto e posto in una situazione di subalternità al maschio. Il ruolo femminile in Società era paradossalmente più evoluto nelle civiltà del passato che non oggi, penso agli Egizi con Cleopatra o all'iconografia del Sarcofago degli Sposi etrusco. Allora viene da sé chiedersi *cos'è successo? Cosa sta succedendo?* Come mai in questa epoca ultra moderna, che per Bauman è *fluida* - e che personalmente ritengo sia diventata "melmosa" - la tecnologia ci ha spinti tanto avanti e i rapporti umani sono invece così compromessi e fallimentari? C'è un fervido dibattito sui molteplici impieghi e conseguenze dell'IA, quando il pericolo è molto più "concreto" tanto che spesso ci dorme accanto. Forse l'analisi eziologica andrebbe focalizzata alla sfera educativa che ha visto lo stravolgere dei ruoli sociali, degli assetti familiari, dell'abbassamento della maturazione in termini di responsabilità civica ed emotiva e la caduta del crollo del sistema valoriale. Ecco, è lì che vorrei portare la vostra attenzione, perché nonostante tutti gli strumenti a disposizione – dal Codice Rosso al 1522, dalle denunce all'informazione capillare, alle campagne di sensibilizzazione nella giornata mondiale del 25 novembre – il fenomeno della violenza di genere non sembra avere battute d'arresto. Forse il focus va spostato sulla prevenzione, ma quella concreta: ciò significa educare in questa ottica fin da piccolissimi i bambini e quindi entrare in modo continuo e costante negli asili con figure professionali competenti, favorire il rapporto genitori-figli intervenendo con politiche di welfare concretamente utili, parlarne a scuola con l'introduzione di materie curriculari per avere dei cambiamenti culturali a medio e lungo termine.

Che siano figli di genitori disfunzionali o protagonisti di episodi di violenza visto l'abbassamento dell'età di esordio, sarebbe opportuno intervenire sui "nativi digitali", quelli che non hanno una corretta impugnatura della penna, ma che chattano e navigano sicuri in rete, padroni di acque apparentemente calme delle quali ignorano la pericolosità e la profondità degli abissi come spesso, anche i loro genitori. Sono quelli che non conoscono la geografia a memoria come i boomer, ignorano anche i punti cardinali, perché tanto c'è *google maps*, quelli che snobbano l'arte della grafia, la "calligrafia" coi riccioli alti e bassi per intenderci, perché scrivono stampatello, quelli che non sanno leggere o poco e male, che rifiutano di parlare all'esame di maturità "sennò si stressano". Loro, gli eterni Peter Pan, *figli di vetro*, come li definisco io: belli da lucidare ed esporre in vetrine virtuali e allo stesso tempo così fragili e iper protetti. Bambini che non giocano se non on line, che non hanno mai visto una gallina dal vivo, che dettano regole che non rispettano, imponendo la loro volontà a genitori che di fatto tengono in scacco. Non conoscono i "no", non sperimentano la frustrazione, l'attesa. Crescono convinti che funzioni così, confondendo oggetti e cose. Le radici della violenza di genere affondano in una educazione distorta, priva di empatia e del presupposto del riconoscimento dell'altro come Io. Sarebbe opportuno ristabilire le distanze necessarie a definire e marcare i ruoli intrafamiliari e le competenze in ordine alle inclinazioni individuali, favorendo l'interiorizzazione delle norme sociali. Il sistema educativo sta risentendo molto della criticità del rapporto tra le agenzie di socializzazione primaria, famiglia e scuola, in cui la prima si ritiene detentrica esclusiva dell'educazione tout court, ma di fatto ha smesso di farlo (guardate le dinamiche di interazione ai tavoli dei ristoranti, solo per fare un esempio), la seconda paga lo scotto di un sistema poco gratificante, con strumenti di intervento pari a zero e limitandosi ad osservare, non potendo fare altro, comportamenti che fino a solo qualche decennio fa erano totalmente impensabili. Se un tempo il maestro era un

riferimento istituzionale (anche temuto) ed un sostegno nell'educazione, oggi è spesso un elemento da deridere fino a colpirlo fisicamente. Se il docente riprende o assegna un voto basso, nella migliore delle ipotesi il genitore scrive al Dirigente Scolastico, nella peggiore si presenta fuori scuola difendendo il figlio anche quando è indifendibile, aggredisce, picchia. Figli costantemente connessi privi di connessione empatica. Genitori assenti, ma fuorvianti fan e complici. Cosa che spesso si amplifica nei casi in cui la coppia genitoriale è divisa e il figlio subisce la triangolazione per colpire l'altro partner. Manca, a partire dalle basi, la cultura del rispetto. Un figlio si schiererà sempre dove ha convenienza a farlo e fortificare l'idea della sua invincibilità ed inattaccabilità è un errore che potrebbe comportare solo il favorire di un ego narcisistico e manipolatorio per il quale non ci sono, e non ci saranno Io, all'infuori di sé. Se un bambino oggi impara che il professore che lo sgrida può essere picchiato, domani lo farà col partner che lo ha contrastato. Un sistema educativo che tenga conto degli effetti a lungo termine, quindi dello studente che diverrà il cittadino di domani, dovrà necessariamente considerare i molteplici aspetti della sfera affettiva e socio relazionale: il sistema valoriale, il merito, il concetto di responsabilità, il principio di causa-effetto, il senso del dovere, solo per citarne alcuni. Se si insegna ad un bambino che è l'unico al mondo, sarà necessariamente centrato su di sé con la pretesa che tutto il mondo ruoti intorno a sé anche da adulto, non sarà minimamente predisposto all'apertura e al confronto e si può comprendere, quindi, l'elevata difficoltà che egli avrà nel mantenere relazioni stabili all'interno della famiglia, col partner, al lavoro. Educare è impegnativo e faticoso e i genitori oggi sono a loro volta presi da molto altro, essendo loro stessi eterni adolescenti, bisogna dirlo. Si fanno crescere velocemente i figli che si "fidanzano" a 12 anni, ignorando la configurazione di reato nell'avere rapporti intimi con loro. Ma è più facile acconsentire che contrastare un figlio. Più semplice essere "amici" che non

educatori ed esercitare il proprio ruolo che è insieme diritto e dovere. L'uso e abuso dei social, ad esempio, ha comportato l'abbassamento dell'autostima specialmente tra i giovanissimi che nel gruppo deviante trovano accoglienza, più che in passato quando il gruppo si radunava "in comitiva in piazzetta". Il figlio adolescente si identifica solo attraverso il riconoscimento degli altri, ai quali dimostrerà fedeltà e acquisizione insindacabile del modello sub culturale, si pensi agli atti di bullismo di gruppo, ad esempio, o alle aggressioni agli animali. Di contro, l'iper protezionismo genitoriale che spiega le "ragazzate" ha prodotto una convinzione adolescenziale basata sull'autocelebrazione, tra *selfie*, video e l'incessante smania di apparire anche e agendo condotte devianti delle quali si va fieri piuttosto che provare sdegno o vergogna. Ricordo il trend, ad esempio, secondo il quale tra i regali per il 18 anno di età ci sono interventi di chirurgia estetica. Bisognerebbe saper trasmettere al bambino la forza nelle proprie capacità, l'amor proprio e la consapevolezza del proprio Io in quanto entità unica, senza cadere nella trappola dell'onnipotenza. Insegnare che esistono altri Io che possono fare cose e maturare idee, che hanno altre caratteristiche e qualità, esattamente come lui e forse migliore in alcuni ambiti. Educare all'*altro Io* vuol dire fundamentalmente auto-educarci al proprio Io, si inizia dalla conoscenza del riconoscimento e dall'ammissione dei propri limiti, che non costituiscono un vincolo né definiscono una incapacità, ma rappresentano un punto di partenza che orienta nel labirinto delle infinite possibilità. Vivere il proprio Io come unicità che incontra altre unicità verso le quali dovrà predisporre in modo flessibile e rispettoso senza preconcetti e pregiudizi che possono influenzare e limitare il proprio agire, come gli stereotipi di genere. Un'educazione affettiva - coltivare l'intelligenza emotiva di Goleman - che preveda il rispetto alla diversità intesa come pluralità di Io possibili, porrebbe i generi non in antagonismo, ma in continuo confronto nel rispetto della autodeterminazione di ognuno. In quest'ottica sarebbe più facile

prevenire e forse ridurre episodi di omofobia o razzismo, bullismo, mobbing e altri atteggiamenti di esclusione discriminatoria, non in un ultimo *cyberbullismo* e *revenge porn*, e per l'appunto la violenza di genere. I nostri giovani che paventano mentalità moderne sono gli stessi che fanno fatica ad accettare una donna come loro vertice professionale e probabilmente ridacchiano sulle ipotesi di modalità carrieristiche, per non parlare della crisi profonda di una propria partner che possa guadagnare di più, che uccidono se la donna vuole chiudere la relazione. Si discute per una parità tra i sessi che non potrà mai esserci per il semplicissimo fatto che donne e uomini sono diversi. Sarebbe già un passo enorme comprendere realmente questo concetto. La relazione funzionale e sana potrà realizzarsi a condizione che si concretizzi la pari opportunità di accesso ai vari settori, ad esempio, quello lavorativo in funzione delle qualifiche, delle competenze e del merito, non certamente in base al sesso con cui ci si identifica. Si avrà quando nessun datore di lavoro in fase di colloquio valutativo, ad una donna chiederà più se è sposata, se intende avere figli, se ce li ha, quanti anni hanno e come pensa di poter conciliare casa e lavoro. Si avrà quando si smetterà di pensare che le persone abbiano limiti legati al genere e non, al contrario, caratteristiche e propensioni personali dettati da capacità o talenti che incontrano impegno, devozione e tutto ciò che contribuisce a connotare un corredo operativo e professionale *oltre* la mera indicazione del genere. La violenza di genere ha varie sfaccettature e nel rapporto di coppia si manifesta in modo esponenziale: ciò che dovrebbe essere un ambiente di crescita emotiva e sentimentale per molte persone si rivela una trappola dolorosa e anche la scelta del partner violento non è casuale, ma dipende dagli stili di attaccamento esperenziati durante l'infanzia. Una recente sentenza "spiega" l'aggressione ai danni di una donna alla quale sono stati necessari interventi riparatori con ben 21 placche al viso, come conseguenza per una poco attenta comunicazione al partner della propria volontà a separarsi. Nel rispetto

della sentenza, rifletto sulle conseguenze di questo caso e di come è altamente probabile che il precedente giuridico possa dare l'avvio alla giustificazione di reazioni così brutali. La violenza di genere è subdola, intrinseca nelle più fitte maglie di questa rete sociale così poco attenta alle conseguenze, così focalizzata sul tutto e subito. Se l'analisi delle variabili causali passa attraverso le dimensioni educative, familiari, scolastiche, istituzionali e comunicative, la riflessione conclusiva conduce ad un comune denominatore: la paura. La violenza di genere è un fenomeno che travalica la dimensione individuale e diviene sociale nel momento in cui il timore direziona i pensieri e le azioni delle donne. Assistiamo all'impennata del numero di donne che scelgono di non avere un partner, non di meno il trend vede la neo formazione familiare di piccoli nuclei di madri che si sostengono a vicenda optando per la coabitazione.

Gli effetti dell'essere donna oggi si riflette principalmente su due atteggiamenti agli antipodi: il primo vede le donne ostentare una libertà illusoria che va dai modelli vip del vestiario, all'uso e alla sovraesposizione dell'immagine del corpo, ai *calippo tour*; al secondo più realista e vicino alla maggior parte delle donne e madri che si confrontano col pericolo di prendere una metro di sera, di essere troppo scollate, di essere "troppo" in gamba. Anche questa è violenza di genere pur non essendoci traccia di aggressione: la donna emotivamente equilibrata ha maturato la consapevolezza che è costantemente esposta al rischio. C'è in atto una guerra sociale che ha fatto vittime on line con le chat di partner che rubano e pubblicano le foto delle proprie donne. Non hanno sparso sangue, ma hanno diffuso umiliazione. Per affrontare la violenza di genere abbiamo bisogno di gente per bene che faccia un lavoro di squadra capillare: servono uomini degni di essere definiti così, di padri che tutelino i propri figli, di sensibilità pronte ad intervenire e a proteggere chi ne ha bisogno. La violenza di genere riguarda Tutti. La paura riguarda Tutti.

*E Tu? A che punto è la fiducia nel tuo partner? Conosci realmente i tuoi figli? Sei serena nel posto di lavoro? Pubblichi foto on line serenamente? Indossi sempre quello che vuoi? Viaggi da sola tranquillamente? Guidi di notte? Ti preoccupi se tua figlia adolescente è a piedi nel percorso casa-scuola e viceversa? Ti senti protetta dal Sistema?*

Ecco, se già solo ad una delle domande hai titubato nella risposta, puoi meglio comprendere come la violenza di genere sia più presente nella nostra Società di quanto pensi, è relativa al potere: coloro che se lo vedono togliere vivono l'emancipazione femminile come una minaccia e non la tollerano. Non abbiamo bisogno di Super Eroi, abbiamo bisogno di normalità e quello che sta accadendo dagli ultimi 20 anni ad oggi, non è normale. La violenza di genere non è la regola.

## BIBLIOGRAFIA

Balloni A., Viano E. (a cura di), IV Congresso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese, Clueb, Bologna, 1989.

Balloni A., Cittadinanza responsabile e tutela della vittima, Clueb, Bologna, 2006.

Balloni A., Bisi R., Costantino S. (a cura di), Legalità e comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2008.

Bisi R., Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità, FrancoAngeli, Milano, 2004.

Bisi R., “Vittimizzazione: l'imprevedibilità di un percorso e la necessità di uno studio”, in Balloni A., Bisi R., Costantino S. (a cura di), Legalità e comunicazione, FrancoAngeli,

Cohen L. E., Felson M., “Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach”, in American Sociological Review, n° 44, 1979.

Burgess, AW. Vittimologia: teorie e applicazioni. (3a ed.). Burlington: Jones e Bartlet, 2013.

Correra M. M., Martucci P., “La Vittimologia”, in G. Giusti, Trattato di medicina legale vol. 4 - Genetica, psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro, Cedam, Padova, 2009.

De Quincey T., L'assassinio come una delle belle arti, SE, Milano, 1987

Eliacheff C., Soulez Larivière D., Il tempo delle vittime, Ponte alle Grazie, Adriano Salani Editore, Milano, 2008.

Falco, A. La vittimizzazione della donna in ambito domestico. Annali-Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2019.

Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, L. 82/2 del 22.3.2001. Articolo 2.

Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione

Europea, 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, (2001/220/GAI)

Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, L. 82/2 del

22.3.2001. Articolo 13.

Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea, 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, (2001/220/GAI)

Gulotta G., La vittima, Giuffrè, Milano, 1976.

Giordano V., E Al., Violenza E Dipendenza Affettiva, In La Violenza Domestica – Testimonianze, Interventi, Riflessioni, A Cura Di M.A. Gainotti, S. Pallini, Roma, Edizioni Magi, 2008

Fattah, E. La victime est-elle coupable?. Presses de l'Université de Montréal, 1971.

Giusti G. (a cura di), Trattato di medicina legale e scienze affini, Vol. IV: Genetica, psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro, Cedam, Padova, 2009.

FERRI, E. Principi di diritto criminale, Torino, 1928

Gulotta G., La vittima, Giuffrè, Milano, 1976.

Hindelang, M.R. Gottfredson, J. Garofalo, Victims of personal crime: an empirical foundation for a theory of personal victimization, Ballinger, Cambridge, MA, 1978.

Istituto Nazionale di Ricerca (ISTAT), Gli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza sessuale, Rapporto 2018, dati pubblicati il 25 novembre 2019.

Manghi S., "Indignazione, riparazione, perdono. Dalla difesa delle vittime alla cultura della vittima", in Bosi A., Manghi S., Lo sguardo della vittima, FrancoAngeli, Milano, 2009.

Mantovani F., Diritto Penale, Parte Generale. ED. CEDAM, 2023.

Krauss F., La vittima del reato nel processo penale, in Dei delitti e delle pene, 1983.

Riponti, D. La vittima nel quadro della giustizia penale, Tutela della vittima e mediazione penale, a cura di G. Ponti, Milano, 1995

Rossi C., "Les proches des victimes d'homicide : des victimes à double visage?", in Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, vol. LIX, n° 1, janvier -mars 2006. Milano, 2008.

Saponaro A., Vittimologia, Giuffrè, Milano, 2004.

Sette R., “Processi di vittimizzazione tra realtà e stereotipi”, in Balloni A., Bisi R., Costantino S. (a cura di), *Legalità e comunicazione. Una sfida ai processi di vittimizzazione*, FrancoAngeli, Milano, 2008.

Sicurella S., *Vittime e istituzioni: quale dialogo?*, Clueb, Bologna, 2010.

Stark R., “Deviant places: a theory of the ecology of crime”, *Criminology*, vol. 25, n° 4, 1987.

Tizzani E., “L’incontro con la vittima dalle reazioni ai bisogni”, in A. M. Giannini, F. Cirillo (a cura di), *Itinerari di vittimologia*, Giuffrè, Milano, 2012.

Vezzadini S., “La violazione della fiducia nei processi di vittimizzazione: la mediazione è una risposta?”, in Balloni A. (a cura di) *Cittadinanza responsabile e tutela della vittima*, Clueb, Bologna, 2006.

Vezzadini S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006.

Venafro E. Brevi cenni introduttivi sull’evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di E. Veafro e C. Piemontese, Torino, 2004

Viano E., “Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica”, in Balloni A., Viano E. (a cura di), *IV Congresso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese*, Clueb, Bologna, 1989.

Von Feurbach A., *Narratives of Remarkable Criminal Trials*, London, 1846,

Von Hentig, H. *Il criminale e la sua vittima: studi sulla sociobiologia del crimine*. New Haven: Yale University Press Archon Books , 1948

Zaffaroni, R. *En torno de la cuestión penal*, Buenos Aires, 2005

Wertham, F. *Lo spettacolo della violenza di*, 1895-1981. Editore Garden City, NY Doubleday, 1949.

Walker L. E. A., *The Battered Woman Syndrome*, 3rd Ed., New York, 2009, 91 Ss.

Williams III F. P., McShane M.D., *Devianza e criminalità*, Il Mulino, Bologna, 1994

## ARTICOLI

AA.VV Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa? Editore Associazione "Progetto Giustizia Penale" | Via Festa Del Perdono 7, 20122 Milano C/O Università Degli Studi Di Milano, Dip.Sienze Giuridiche

AA.VV. La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, 2014, dati pubblicati il 5 Giugno 2015

AA.VV GREVIO's -Baseline- Evaluation Report, Italy , tradotto in italiano dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

AA.VV.Honourable murder: The delitto d'onore and the Zanardelli code of 1890: Journal of Modern Italian Studies: Vol 25 , No

AA.VV "Global prevalence of intimate partner violence during the COVID19 pandemic among women: systematic review and metaanalysis | BMC Women's Health

AA.VV. Campbell JC. Health consequences of intimate partner violence. Lancet 2002; 359: 1331-6.

AA.VV. Office for National Statistics. Domestic abuse in England and Wales: year ending march 2019. London: Home Office, 2019

AA.VV Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 27 maggio 2021 - Ricorso n. 5671/16 - Causa J.L contro l'Italia Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, trad.R.Carnevali, Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's Database Hudoc Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo.

AA.VV The Platform of Independent Expert Mechanisms on Discrimination and Violence against Women conferenza di Strasburgo 24 maggio 2019 "Women's rights at the Crossroads: strengthening international cooperation to close the gap between legal frameworks and their implementation".

AA.VV. Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea, 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale

(2001/220/GAI), Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, L. 82/2 del 22.3.2001. Articolo 14.

AA.VV "Violenza di genere: il report del primo semestre 2020 | Ministero dell'Interno.

AA.VV Press Release: Statistics on Domestic Violence and Gender Violence (SDVGV). Year 2024

AA.VV.Relazione finale XVII Legislatura, Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza di genere. Deliberazione del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2017. 6 febbraio 2018 comunicata 5 marzo 2018.

Benuto LT, Newlands R, Ruork A, Hooft S, Ahrendt A. Secondary traumatic stress among victim advocates: prevalence and correlates. *J Evid Inf Soc Work*. 2018 Sep-Oct;15(5):494-509. doi: 10.1080/23761407.2018.1474825. Epub 2018 Jun 1.

Bisi R., Faccioli P. (A Cura Di), *Con Gli Occhi Della Vittima. Approccio Interdisciplinare Alla Vittimologia*, Francoangeli, Milano, 1996. In *Rivista Di Criminologia, Vittimologia E Sicurezza – Vol. Vii – N. 2 – Maggio-Agosto 2013* 122 Una Ricerca Sulla Violenza Di Genere Nell'ateneo Bolognese Di *Roberta Bisi*.

Campbell R, Raja S. Secondary victimization of rape victims: insights from mental health professionals who treat survivors of violence. *Violence Vict*. 1999 Fall;14(3):261-75. PMID: 10606433.

Campbell JC. Health consequences of intimate partner violence. *Lancet* 2002; 359: 1331-6.

Cohen L. E., M. Felson, "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach", in *American Sociological Review*, n° 44, 1979

Correra M. M., P. Martucci, *La Vittimologia*, in G.Giusti, *Trattato di medicina legale vol. 4 - Genetica, psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro*, Cedam, Padova, 2009, p. 475.

Di Giacomo E, Alamia A, Cicolari F, Cimolai V, Clerici M. Sexual abuse in adulthood: when psychic and somatic suffering blends. *Riv Psichiatr* 2014; 49: 172-9.

Golding JM. Intimate partner violence as a risk factor for mental disorders: a meta-analysis. *J Fam Violence* 1999; 14: 99-132.

Ferri. E., Il diritto di punire come funzione sociale, in *Arch. psych.*, II, 1182, p. 76-77; R. Garofalo, Riparazione alle vittime del delitto, Torino, 1887; E. Ferri, Relazione sul Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti (1921), Principi di diritto criminale, Torino, 1928,

García-Moreno C, Jansen HA, Ellsberg M, Heise L, Watts CH. Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-country study on women's health and domestic violence. *Lancet* 2006; 368: 1260-9.

Hindelang M.J., Gottfredson M.R., J. Garofalo, Victims of personal crime: an empirical foundation for *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza* – Vol. VI N. 3 Sett.-Dic.2012 67

Laing L. Secondary Victimization: Domestic Violence Survivors Navigating the Family Law System. *Violence Against Women*. 2017 Oct;23(11):1314-1335. doi: 10.1177/1077801216659942. Epub 2016 Aug 23. PMID: 27555598.

Lorenzetti A., La Violenza Contro Le Donne Come Fenomeno Giuridico Complesso, In

Pelissero M., La Pervicace Volontà Di Non Affrontare I Nodi Dell'emergenza Carceraria, In Questa Rivista, 18 Luglio 2024, Nonché M. Passione, Ancora A Proposito Del D.D.L. N. 1183 In Materia Di Diritto Penitenziario, In Questa Rivista, 17 Luglio 2024

Mattevi E., Giustizia Riparativa E Violenza Di Genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile,. Editore Associazione "Progetto Giustizia Penale" | Via Festa Del Perdono 7, 20122 Milano C/O Università Degli Studi Di Milano, Dipartimento Di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" [Redazione@Sistemapenale.It](mailto:Redazione@Sistemapenale.It)

Khalifeh H, Oram S, Trevillion K, Johnson S, Howard LM. Recent intimate partner violence among people with chronic mental illness: findings from a national cross-sectional survey. *Br J Psychiatry* 2015; 207: 207-12.

Trevillion K, Oram S, Feder G, Howard LM. Experiences of domestic violence and mental disorders: a systematic review and meta-analysis. *PloS One* 2012; 7: e51740.

Pezzini B., A. Lorenzetti (A Cura Di), *La Violenza Di Genere Dal Codice Rosso Al Codice Rosso. Un Itinerario Di Riflessione Plurale Attraverso La Complessità Del Fenomeno*, Torino, 2020, in occasione dell'incontro dal titolo "Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?" Università di Pisa , 2024, corso di giustizia riparativa.

Pico-Alfonso MA, García-Linares MI, Celda-Navarro N, Blasco-Ros C, Echeburúa E, Martínez M. The impact of physical, psychological, and sexual intimate male partner violence on women's mental health: depressive symptoms, posttraumatic stress disorder, state anxiety, and suicide. *J Womens Health* 2006; 15: 599-611.

Rossi C., "Les proches des victimes d'homicide : des victimes à double visage?", in *Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique*, vol. LIX, n° 1, janvier -mars 2006.

Sicurella S. Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. VI – N. 3 Settembre-Dicembre 2012* 62

Tavares SM, Pimentel CE, Paiva TT, Pereira CR. Development and Validation of the Secondary Victimization Scale. *Psychol Rep.* 2023 Oct;126(5):2594-2615. doi: 10.1177/00332941221092652. Epub 2022 Apr 26. PMID: 35469486.

Zara G, Gino S. Intimate Partner Violence and its escalation into femicide. Frailty thy name is "violence against women". *Front Psychol* 2018; 9: 1777.

Viano E., "Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica", in Balloni A., Viano E. (a cura di), *IV Congresso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese*, Clueb, Bologna, 1989.

Vukusić H, Wilson JP, Gregurek R, Komar Z, Pavić L, Gogić B. Secondary victimization of war veterans with post-traumatic stress disorder: the croatian experience. *Psychiatr Danub.* 2003 Jun;15(1-2):13-23. PMID: 19112368

## LINKOGRAFIA

[https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1355435.pdf?\\_1704969972701](https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1355435.pdf?_1704969972701)

<https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/omicidi-volontari-e-violenza-genere>

[https://www.istat.it/it/files/2021/11/EFFETTI\\_PANDEMIA\\_-\\_VIOLENZA\\_D\\_GENERE.pdf](https://www.istat.it/it/files/2021/11/EFFETTI_PANDEMIA_-_VIOLENZA_D_GENERE.pdf)

<https://www.camera.it/temiap/2025/01/20/OCD177-7811.pdf>

<https://archiviopenale.it>

<https://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000366.pdf>

<https://www.poliziadistato.it/articolo/pubblicato-il-rapporto--il-pregiudizio-e-la-violenza-contro-le-donne>

<https://www.poliziadistato.it/statics/17/rapporto-violenza-sulle-donne.pdf>

<https://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000375.pdf>

<https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Rel.-Sem.-2-2023-WEB.pdf>

[https://www.istat.it/ Istituto Nazionale di Statistica](https://www.istat.it/)

<https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza>, 15/12/2018.

[https://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/femminicidio/DocXXII-bis\\_9.pdf](https://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/femminicidio/DocXXII-bis_9.pdf)

<https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/italy>

<https://www.tandfonline.com>

<https://www.repubblica.it>

<https://luce.lanazione.it/5-agosto-1981-delitto-onore>

<https://www.culturaldemocracy.eu>

<https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com>

<https://www.mdpi.com>

<https://arxiv.org>

<https://bit.ly/3nz6pB8>

<https://www.epid.ifc.cnr.it/project/ipsad/>

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/372013.pdf>

<https://www.ojp.gov/>

<https://evasimola.altervista.org/i-pionieri-della-vittimologia/>

<https://rm.coe.int/final-statement-vaw-and-custody/168094d880>

<https://www.ungeneva.org/en/newsmedia/news/2025/04/105530/climate-crisisdrivingsurgegenderbasedviolenceunstudyfinds>

<https://www.ine.es>

<https://www.poliziadistato.it/statics/17/rapporto-violenza-sulle-donne.pdf>

[https://www.rivistadipsichiatria.it/archivio/3546/articoli/35217/#:~:text=L'intimate%20partner%20violence%20\(IPV\)%20%C3%A8%20definita%20come%20%C2%AB,riscontro%20a%20livello%20della%20cronaca](https://www.rivistadipsichiatria.it/archivio/3546/articoli/35217/#:~:text=L'intimate%20partner%20violence%20(IPV)%20%C3%A8%20definita%20come%20%C2%AB,riscontro%20a%20livello%20della%20cronaca)

<https://www.interno.gov.it/it/notizie/violenzagenereportprimosemestre>

<https://www.ansa.it>

<https://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2025/03/violenzadonnemenofemminicidiinitaliamailaziorestamaglianera>

<https://tg24.sky.it/cronaca/2025/08/15/viminaledatisicurezzaordinepubblici cofemminicidi>

<https://www.camera.it/temiap/2025/01/20/OCD177-7811.pdf>

<https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-07/report-ii-trimestre.pdf>

[https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-04/report\\_omicidi\\_-\\_i\\_trimestre\\_2025.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-04/report_omicidi_-_i_trimestre_2025.pdf)

[https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-01/report\\_omicidi\\_al\\_31\\_12\\_2024.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-01/report_omicidi_al_31_12_2024.pdf)

<https://apnews.com>

<https://www.unwomen.org>

<https://www.un.org>

[https://op.europa.eu/en/publicationdetail//publication/9677429b0eab11f0b1a301aa75ed71a1/?utm\\_source=chatgpt.com](https://op.europa.eu/en/publicationdetail//publication/9677429b0eab11f0b1a301aa75ed71a1/?utm_source=chatgpt.com)

•